

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 dicembre 2003

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della *Gazzetta* e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1726/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo	Pag.	5
Regolamento n. 1727/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo	»	9
Regolamento n. 1728/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	15
Regolamento n. 1729/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	»	17
Regolamento n. 1730/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	20

Regolamento n. 1731/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	Pag.	22
Regolamento n. 1732/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	»	23
<u>Regolamento n. 1733/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni</u>	»	28
Regolamento n. 1734/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	31
Regolamento n. 1735/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	33
Regolamento n. 1736/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	36
Regolamento n. 1737/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	39
Regolamento n. 1738/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	»	40
<u>Regolamento n. 1739/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali</u>	»	42
<u>Regolamento n. 1740/2003 della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica il regolamento n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori</u>	»	47
<i>Pubblicati nel n. L 249 del 1° ottobre 2003</i>		
Regolamento n. 1741/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	49
Regolamento n. 1742/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, relativo alla quarantaseiesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2799/1999	»	51
Regolamento n. 1743/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	52
Regolamento n. 1744/2003 della Commissione, del 1° ottobre 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	55
<u>Regolamento n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)</u>	»	58
<u>Regolamento n. 1746/2003 della Banca centrale europea, del 18 settembre 2003, che modifica il regolamento n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2003/10)</u>	»	65

Pubblicati nel n. L 250 del 2 ottobre 2003

<u>Regolamento n. 1747/2003 della Commissione, del 19 settembre 2003, recante modifica del regolamento n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione</u>	Pag. 68
<i>Publicati nel n. L 259 del 10 ottobre 2003</i>	
Regolamento n. 1748/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 126
<u>Regolamento n. 1749/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che riduce, per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri</u>	» 128
Regolamento n. 1750/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	» 130
Regolamento n. 1751/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1290/2003	» 132
Regolamento n. 1752/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ..	» 133
Regolamento n. 1753/2003 della Commissione, del 2 ottobre 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1620/2003	» 136
<i>Publicati nel n. L 251 del 3 ottobre 2003</i>	
<u>Regolamento n. 1754/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, recante terza modifica del regolamento n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura</u>	» 137
Regolamento n. 1755/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	» 141
<u>Regolamento n. 1756/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, recante modifica del regolamento n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera nel settore degli ortofrutticoli trasformati</u>	» 143
<u>Regolamento n. 1757/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento n. 1292/81</u>	» 147
Regolamento n. 1758/2003 della Commissione, del 3 ottobre 2003, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta	» 153
<i>Publicati nel n. L 252 del 4 ottobre 2003</i>	

DIRETTIVE

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio Pag. 154

Publicata nel n. L 275 del 25 ottobre 2003

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole Pag. 169

Publicata nel n. L 254 dell'8 ottobre 2003

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 417/2002 ⁽⁴⁾ stabilisce un meccanismo di introduzione accelerata per l'applicazione dei requisiti di doppio scafo o tecnologia equivalente della convenzione MARPOL 73/78 alle petroliere monoscafo, per ridurre il rischio di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
- (2) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere ogni sforzo per assicurare che norme analoghe a quelle contenute nel presente regolamento, che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 possano essere istituite nel 2003 a livello mondiale, mediante una modifica della convenzione MARPOL. La Commissione e il Consiglio si compiacciono per la disponibilità manifestata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ad effettuare una riunione supplementare del comitato per la protezione dell'ambiente marittimo (MEPC) nel dicembre 2003 allo scopo di agevolare una soluzione internazionale concernente l'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo e l'introduzione a breve termine di un divieto a carico delle petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
- (3) La Comunità è seriamente preoccupata dal fatto che i limiti di età per la navigazione di petroliere monoscafo nel regolamento (CE) n. 417/2002 non siano abbastanza severi. Particolarmente alla luce del naufragio della petro-

liera monoscafo «Prestige», della categoria 1, che aveva la stessa età dell'«Erika», 26 anni, tali limiti di età dovrebbero essere ulteriormente abbassati.

- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sicurezza del trasporto di idrocarburi via mare propone limiti di età di 23, 28 e 25-30 anni rispettivamente per tre categorie di petroliere monoscafo e corrispondenti date limite nel 2005, 2010 e 2015. La proposta iniziale della Commissione prevedeva che il regolamento doveva applicarsi alle petroliere di portata lorda pari e superiore a 600 tonnellate. I limiti stabiliti alla fine dei negoziati nel regolamento (CE) n. 417/2002 erano nettamente inferiori.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul miglioramento della sicurezza in mare dopo l'incidente della Prestige indicava che la Commissione intendeva presentare una proposta di regolamento per vietare il trasporto di combustibile pesante in petroliere monoscafo dirette a/provenienti da porti negli Stati membri.
- (6) Nelle conclusioni del 6 dicembre 2002 il Consiglio invitava la Commissione a presentare quanto prima una proposta per accelerare l'eliminazione progressiva di petroliere monoscafo e incorporare il regime di valutazione delle condizioni della nave per le petroliere, di qualsiasi modello, a partire dall'età di 15 anni. Il Consiglio riconosceva anche che i prodotti petroliferi pesanti dovrebbero essere trasportati soltanto in petroliere a doppio scafo.
- (7) L'accelerazione dell'eliminazione progressiva delle navi monoscafo farà aumentare il numero delle navi da rottamare ed è opportuno assicurare che le operazioni di rottamazione siano effettuate in maniera sicura per l'uomo e l'ambiente.
- (8) Il regime di valutazione delle condizioni della nave mira a rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e dovrebbe quindi applicarsi a partire dal 2005 a tutte le petroliere di età pari e superiore a 15 anni.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU C 133 del 6.6.2003, pag. 97.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2099/2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

- (9) Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sul naufragio della petroliera Prestige al largo delle coste della Galizia il Parlamento europeo ha auspicato l'emanazione di misure più severe che possano entrare in vigore quanto prima, affermando che la nuova catastrofe ha evidenziato nuovamente la necessità di un'azione efficace a livello internazionale e comunitario per migliorare in modo significativo la sicurezza marittima.
- (10) La Commissione dovrebbe ricevere dal Consiglio e dagli Stati membri un mandato in base al quale possa negoziare l'adozione delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'IMO.
- (11) Il rapido aumento del traffico petrolifero nel Mar Baltico rappresenta un pericolo per l'ambiente marino, in particolare durante la stagione invernale, per cui le petroliere che accedono a un porto o a un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, che salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro in detta regione, dovrebbero avere una struttura e un propulsore dotati di un dispositivo di protezione contro il ghiaccio, conforme ai requisiti stabiliti dall'amministrazione di tale Stato membro, qualora le condizioni di gelo rendano necessario l'utilizzo di navi dotate di un dispositivo di questo tipo.
- (12) È essenziale convincere i paesi terzi, soprattutto i paesi candidati e i paesi vicini dell'Unione europea, a impegnarsi a cessare l'utilizzo delle petroliere monoscafo.
- (13) I mercantili ovvero le navi container caricano spesso a bordo, come carburante, prodotti petroliferi pesanti (olio combustibile pesante, HFO) in quantitativi che possono superare notevolmente il carico di petroliere di piccole dimensioni. La Commissione dovrebbe presentare al più presto e al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per garantire che, nelle navi di nuova costruzione, anche il petrolio caricato come carburante sia immagazzinato in serbatoi sicuri a doppia parete.
- (14) I cantieri navali europei dispongono del know-how necessario per la costruzione di petroliere a doppio scafo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi di conseguenza con strumenti e programmi adeguati affinché l'aumento della domanda di petroliere sicure a doppio scafo, connesso al presente regolamento, abbia effetti positivi sul settore delle costruzioni navali della Comunità.
- (15) Il regolamento (CE) n. 417/2002 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 417/2002 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto quanto segue:
«e di vietare il trasporto verso o da porti degli Stati membri di prodotti petroliferi pesanti in petroliere monoscafo.»

- 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:

- che accedono a un porto o ad un terminale offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro indipendentemente dalla bandiera che battono, o
- che battono la bandiera di uno Stato membro.

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, il presente regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate.»

- 3) l'articolo 3 è modificato come segue:

- a) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10) "petroliera a doppio scafo": petroliera che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13F dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78. È altresì considerata come petroliera a doppio scafo una petroliera che soddisfa le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78.»

- b) è aggiunto il punto seguente:

«14) "prodotti petroliferi pesanti":

- a) petrolio greggio con una densità, a una temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m³ (*);
- b) oli combustibili con una densità, a una temperatura di 15 °C, superiore a 900 kg/m³ o una viscosità cinematica, a una temperatura di 50 °C, superiore a 180 mm²/s (**);
- c) bitume e catrame e relative emulsioni.

(*) Che corrisponde a un grado API inferiore a 25,7.

(**) Che corrisponde a una viscosità cinematica superiore a 180 cSt.»

- 4) l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per le petroliere di categoria 1:

- 2003 per le navi consegnate nel 1980 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1981,
- 2005 per le navi consegnate nel 1982 o posteriormente;

b) per le petroliere di categoria 2 e 3:

- 2003 per le navi consegnate nel 1975 o anteriormente,
- 2004 per le navi consegnate nel 1976,

- 2005 per le navi consegnate nel 1977,
- 2006 per le navi consegnate nel 1978 e 1979,
- 2007 per le navi consegnate nel 1980 e 1981,
- 2008 per le navi consegnate nel 1982,
- 2009 per le navi consegnate nel 1983,
- 2010 per le navi consegnate nel 1984 o posteriormente;»

b) la lettera c) è soppressa;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1, le petroliere della categoria 2 o 3 che dispongono unicamente di un doppio fondo o di un rivestimento doppio che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, o che dispongono di spazi nel doppio scafo che non sono utilizzati per il trasporto di petrolio e che si estendono per l'intera lunghezza della cisterna di carico, ma che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell'allegato I della convenzione MARPOL 73/78, possono continuare ad operare oltre la data di cui al paragrafo 1, ma non oltre il 2015, data anniversario del varo della nave, né oltre la data, in cui la nave raggiunge l'età di 25 anni dalla consegna, date delle quali va considerata quella più prossima.»

d) l'attuale paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«3. Nessuna petroliera che trasporta prodotti petroliferi pesanti, indipendentemente dalla bandiera che batte, è autorizzata accedere a porti e terminali off-shore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salvo se tale petroliera è una petroliera a doppio scafo.»

e) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Le petroliere che operano esclusivamente nei porti e nella navigazione interna possono essere esonerate dall'obbligo di cui al paragrafo 3 a condizione che siano debitamente autorizzate a norma della legislazione in materia di navigazione interna.

5. Le petroliere di portata lorda inferiore a 5 000 tonnellate devono conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 al più tardi nel 2008, data anniversario del varo della nave.

6. Fino al 21 ottobre 2005, uno Stato membro può, qualora le condizioni di gelo richiedano l'utilizzo di una nave antighiaccio, autorizzare una petroliera monoscafo antighiaccio, munita di un doppio fondo che non viene utilizzato per il trasporto di petrolio e che si estende sull'intera lunghezza della cisterna di carico, ad accedere

ai porti o ai terminali offshore, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la sua giurisdizione, a condizione che i prodotti petroliferi pesanti siano trasportati unicamente nelle cisterne centrali della petroliera.»

5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Conformità al regime di valutazione delle condizioni della nave per le navi di categoria 2 e 3

Una petroliera monoscafo di età superiore a 15 anni non è autorizzata, indipendentemente dalla bandiera che batte, ad accedere a porti o terminali offshore sotto la giurisdizione di uno Stato membro, a salpare da essi o a gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro dopo la data anniversario del giorno di consegna della nave, nel 2005 per le navi della categoria 2 e della categoria 3, salvo se è conforme al regime di valutazione delle condizioni della nave di cui all'articolo 6.»

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Regime di valutazione delle condizioni

Ai fini dell'articolo 5, si applica il regime di valutazione delle condizioni della nave, adottato dalla risoluzione MEPC 94 (46) del 27 aprile 2001, nella versione modificata.»

7) all'articolo 8, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1. In deroga agli articoli 4, 5 e 7, la competente autorità di uno Stato membro può, fatta salva la normativa nazionale, permettere, in circostanze eccezionali, ad una nave specifica di accedere ai porti o ai terminali offshore sotto la giurisdizione di detto Stato membro, di salpare da essi o di gettare l'ancora in una zona sotto la giurisdizione di detto Stato membro allorché si tratta di:».

Articolo 2

La presidenza del Consiglio, agendo a nome degli Stati membri, e la Commissione informano congiuntamente l'IMO dell'adozione del presente regolamento, facendo riferimento all'articolo 211, paragrafo 3, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/2003 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2003

relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2003/680/PESC, del 29 settembre 2003, che modifica la posizione comune 2003/289/PESC relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 luglio 2003 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 1493 (2003), in seguito denominata «la UNSCR 1493 (2003)», di imporre un embargo sulla fornitura di armi e di materiale connesso nonché sulla prestazione di assistenza, consulenza o formazione connesse ad attività militari nei confronti di tutti i gruppi e milizie armati che agiscono nel territorio del nord e sud Kivu e dell'Ituri, nonché nei confronti dei gruppi che non hanno sottoscritto l'accordo globale e onnicomprensivo, nella Repubblica democratica del Congo.
- (2) La posizione comune 2002/829/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, relativa alla fornitura di talune attrezzature alla Repubblica democratica del Congo ⁽²⁾, impone un embargo sulla fornitura e sulla vendita di armi e di materiale connesso a tale paese.
- (3) La posizione comune 2003/680/PESC prevede l'attuazione delle misure imposte dalla UNSCR 1493 (2003), tra le quali figura un divieto di fornitura di assistenza, consulenza e formazione connesse con materiale bellico.
- (4) Dato che questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione della decisione del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio si considera costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.
- (5) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso. Dovrebbero inoltre collaborare con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in particolare fornendogli informazioni.
- (6) È opportuno prevedere l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, e gli Stati membri dovrebbero irrogare sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre opportuno che tali sanzioni siano irrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

⁽¹⁾ Cfr. pagina 64 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei pubblici poteri da parte degli Stati membri, è vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti e assistenza finanziaria, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona, ente o organismo della Repubblica democratica del Congo;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, consulenza tecnica, assistenza o formazione connesse con attività militari, compresi in particolare la formazione e l'assistenza per la produzione, la manutenzione e l'impiego di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona, ente od organismo della Repubblica democratica del Congo.

2. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di promuovere le operazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari e alla prestazione di consulenza tecnica, assistenza e formazione connesse con attività militari, alla Missione di Osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo e all'esercito nazionale e alle forze di polizia congolese integrate, qualora tali attività siano state autorizzate dalle competenti autorità, elencate nell'allegato, dello Stato membro nel quale ha sede il fornitore di servizi.

Articolo 3

L'articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali, sempreché:

- a) tale fornitura sia notificata in anticipo dalle competenti autorità al Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il suo rappresentante speciale; e
- b) ogni autorizzazione concessa per tali attività sia stata concessa dalle competenti autorità, elencate nell'allegato, dello Stato membro nel quale ha sede il fornitore di servizi.

Articolo 4

Le informazioni riguardanti le competenti autorità sono modificate dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 5

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

In attesa dell'eventuale adozione della legislazione necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono irrogate, se del caso, le sanzioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1318/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. FRATTINI

2. Ciascuno Stato membro è competente ad avviare procedimenti nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, ente o organismo sotto la sua giurisdizione, nei casi di violazione di divieti stabiliti dal presente regolamento da parte di tale persona, ente o organismo.

Articolo 7

Il presente regolamento si applica:

- nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
- a tutti i cittadini di uno Stato membro, e
- a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco delle competenti autorità di cui all'articolo 2

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Téléphone (32-2) 501 85 77
Service des transports
Téléphone (32-2) 501 37 62
Télécopieur (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes
Coordination de la politique commerciale
Téléphone (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
ARE 4^e division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts, 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy, 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 553 59 28
Fax (32-2) 553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 908-0
Fax (49) 61 96 908-800

GRECIA

Ministry of Economy and Finance
General Secretariat for International Economic Relations
General Directorate for Policy Planning and Management
1 Kornarou str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30) 210 328 64 01-3
Fax (30) 210 328 64 04

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3
Φαξ: (30) 210 328 64 04

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 60
Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Téléphone (33) 144 74 48 93
Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères
Direction des Nations unies et des organisations internationales
Téléphone (33) 143 17 59 68
Télécopieur (33) 143 17 46 91

IRLANDA

Department of Enterprise
Trade and Employment Licensing Unit
Earlsfort Centre
Lower Hatch St
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 21 21
Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
DGAE - Uff. X
Roma
Tel. (39) 06 36 91 37 50
Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 59 93 23 10
Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti
Gabinetto
Roma
Tel. (39) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94
Fax (39) 06 44 26 71 14

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
21, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Téléphone (352) 478 23 70
Télécopieur (352) 46 61 38

PAESI BASSI

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Team II
Postbus 3003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31) 50 523 81 11
Fax (31) 50 523 22 10
E-mail: cdiusgs@bart.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel: (351) 21 394 60 72
Fax: (351) 21 394 60 73

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, n.º 1C - 1º
P-1100-278 Lisboa
Tel: (351) 21 882 33 90
Fax: (351) 21 882 33 99
E-mail: mf.dgaeri@dgaeri.pt

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Puhelin/Tfn (358-9) 16 05 59 00
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
PL/PB 31
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
Puhelin/Tfn (358-9) 1608 8128
Faksi/Fax (358-9) 1608 8111

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
S-107 22 Stockholm
Tfn (46) 8 406 31 00
Fax (46) 8 20 31 00

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44-20) 72 15 05 94
Fax (44-20) 72 15 05 93

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale delle Relazioni esterne
Direzione PESC
Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne — Sanzioni
CHAR 12/163
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,5
	060	90,6
	070	75,1
	096	68,9
	999	85,0
0707 00 05	052	114,5
	999	114,5
0709 90 70	052	107,2
	999	107,2
0805 50 10	052	81,8
	388	79,0
	524	66,3
	528	51,0
	800	63,0
	999	68,2
0806 10 10	052	103,8
	064	105,0
	999	104,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	80,4
	400	86,1
	508	35,3
	512	105,5
	720	72,4
	800	155,0
	804	105,2
	999	91,4
	0808 20 50	052
064		57,2
388		72,7
720		65,2
999		77,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE
DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	48,88 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	48,88 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	92,87 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4888 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	48,88 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4888 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4888 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4888 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	48,88 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4888 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciropi con una purezza inferiore all'85% [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1684/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1684/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1684/2003, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 240 del 26.9.2003, pag. 5.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La destituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 43,887 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

REGOLAMENTO (CE) N. 1732/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne nonché per alcune destinazioni sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 2388/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 ⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 2973/79 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 ⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CE) n. 2051/96 ⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 ⁽¹²⁾.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Per motivi di semplificazione, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi non devono più essere concesse per le categorie di animali i cui scambi con i paesi terzi risultano trascurabili. Tenuto conto inoltre delle considerazioni generali sul benessere degli animali, le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi da macello dovrebbero essere limitate quanto più possibile. Le restituzioni per questi animali dovrebbero quindi essere concesse soltanto per i paesi terzi che per motivi culturali e/o religiosi importano tradizionalmente un numero considerevole di animali per la macellazione domestica. Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all'esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di non oltre 30 mesi di età.

(5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.

(6) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.

(7) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione corrispondente a quella concessa fino ad oggi.

(8) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, non è opportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.

(9) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽¹⁴⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

(10) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(11) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 dell'1.4.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

⁽⁸⁾ GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

⁽¹⁰⁾ GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13.

⁽¹³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

⁽¹⁵⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽¹⁶⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

- (12) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ⁽²⁾, dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003, e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽⁵⁾.
- (13) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (14) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto è stato deciso di sopprimere le restituzioni all'esportazione per i prodotti destinati ad essere esportati verso l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia. Occorre pertanto depennare i paesi suddetti dall'elenco delle destinazioni per le quali viene concessa la restituzione e prevedere che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non comporti la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	53,00
0102 90 71 9000	B11	EUR/100 kg peso vivo	41,00
0201 10 00 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 10 00 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 10 00 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 10 00 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 20 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	97,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
	039	EUR/100 kg peso netto	33,50
0201 20 20 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
0201 20 30 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 30 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 50 9110 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	71,50
	039	EUR/100 kg peso netto	41,00
0201 20 50 9120	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
0201 20 50 9130 (1)	B02	EUR/100 kg peso netto	71,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	43,00
	039	EUR/100 kg peso netto	23,50
0201 20 50 9140	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 20 90 9700	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
0201 30 00 9050	400 (2)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0201 30 00 9060 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0201 30 00 9100 (7) (6)	B08, B09	EUR/100 kg peso netto	172,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	102,00
	039	EUR/100 kg peso netto	60,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	152,50
0201 30 00 9120 (7) (6)	220	EUR/100 kg peso netto	205,00
	B08	EUR/100 kg peso netto	94,50
	B09	EUR/100 kg peso netto	88,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	56,50
0202 10 00 9100	039	EUR/100 kg peso netto	33,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	83,50
	220	EUR/100 kg peso netto	123,00
	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
0202 10 00 9900	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
0202 20 10 9000	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
0202 20 30 9000	B03	EUR/100 kg peso netto	14,00
	039	EUR/100 kg peso netto	16,00
	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
0202 20 50 9100	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
	B02	EUR/100 kg peso netto	58,50
0202 20 50 9900	B03	EUR/100 kg peso netto	17,50
	039	EUR/100 kg peso netto	19,50
	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
0202 20 90 9100	B03	EUR/100 kg peso netto	10,00
	039	EUR/100 kg peso netto	11,50
	B02	EUR/100 kg peso netto	33,50
0202 30 90 9100	400 (7)	EUR/100 kg peso netto	23,50
	404 (4)	EUR/100 kg peso netto	23,50
0202 30 90 9200 (6)	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0206 10 95 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni (7)
0206 29 91 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	46,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	13,00
	039	EUR/100 kg peso netto	15,00
	809, 822	EUR/100 kg peso netto	37,00
0210 20 90 9100	039	EUR/100 kg peso netto	23,00
1602 50 10 9170 (8)	B02	EUR/100 kg peso netto	22,50
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,00
	039	EUR/100 kg peso netto	17,50
1602 50 31 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 31 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9125 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	88,50
1602 50 39 9325 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	79,00
1602 50 39 9425 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 39 9525 (5)	B00	EUR/100 kg peso netto	30,00
1602 50 80 9535 (8)	B00	EUR/100 kg peso netto	17,50

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

(7) Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(8) In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80, modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia, dell'Ungheria, della Romania e della Slovacchia.

B02: B08, B09 e destinazione 220.

B03: Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Isole Færøer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Polonia, Repubblica ceca, Bulgaria, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, comuni di Livigno e Campione d'Italia, Isola di Helgoland, Groenlandia, Cipro, provviste e dotazioni di bordo (destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 [della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), quale modificato].

B08: Malta, Turchia, Ucraina, Belarus, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong.

B09: Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.

B11: Libano ed Egitto.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003**

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, (il «regolamento di base») in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 18 agosto 2003 dalla SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (il «prodotto in questione») normalmente dichiarati sotto i codici NC ex 8305 10 00. Tali meccanismi per la legatura di fogli consistono di due lame o fili d'acciaio rettangolari con almeno quattro semicerchi di filo d'acciaio fissati ad essi, che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Possono essere aperti tirando i semicerchi oppure usando un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato al prodotto in questione («alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli»).
- (4) Oggetto dell'inchiesta sono i meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam (il «prodotto in esame»), normalmente dichiarati sotto gli stessi codici del prodotto in questione.
- (5) I codici NC vengono indicati a titolo puramente informativo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

C. MISURE IN VIGORE

- (6) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽⁴⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti per dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso il Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.
- (8) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo attraverso il Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.
- (9) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni dal Vietnam di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.
- (10) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione.

E. PROCEDURA

- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e ha deciso di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

a) Questionari

- (12) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esportatori/produttori in Vietnam, agli esportatori/produttori nella Repubblica popolare cinese e agli importatori nella Comunità noti alla Commissione o che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (13) In ogni caso, tutte le parti interessate sono tenute a contattare la Commissione entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per richiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, si applica a tutte le parti interessate.
- (14) Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

- (15) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o da dazi

- (16) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti in esame possono essere esenti da registrazione o da dazi se non costituiscono una forma di elusione.
- (17) La presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base è inteso a combattere le pratiche di elusione senza però danneggiare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento degli esportatori che possono provare di non partecipare a tali pratiche elusive. Sembra pertanto necessario dare agli esportatori interessati la possibilità di chiedere un'esenzione dei prodotti da loro esportati dalla registrazione o dai dazi. Gli esportatori che desiderino essere esentati devono farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario entro il termine appropriato, affinché si possa stabilire che non eludono i dazi antidumping, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base. Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4.

F. REGISTRAZIONE

- (18) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni dei prodotti in esame per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dal Vietnam.

G. TERMINI

- (19) Ai fini di una corretta amministrazione, occorre fissare i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o qualsiasi altra informazione di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (20) È importante notare che al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base.

H. MANCATA COLLABORAZIONE

- (21) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro i termini stabiliti nel presente regolamento, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Il ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 può condurre a risultanze meno favorevoli per la parte in questione di quelle cui si sarebbe giunti se avesse cooperato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili ai codici NC ex 8305 10 00 (codici Taric 8305 10 00 11 e 8305 10 00 21), spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano originari o meno del Vietnam, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 119/97.

Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli consistono di due lame o fili d'acciaio rettangolari con almeno quattro semicerchi di filo d'acciaio fissati ad essi, che sono tenuti insieme da un rivestimento d'acciaio. Possono essere aperti tirando i semicerchi oppure usando un piccolo dispositivo d'acciaio a scatto fissato al prodotto in questione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari vanno richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al quesio-

nario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e ogni richiesta di autorizzazione per il rilascio di certificati di non elusione vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono, fax e/o telefax della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1734/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco	48,88	48,88

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
- (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il

latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁹⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽¹¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

		(EUR/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni ⁽¹⁾
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	57,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	71,67
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	98,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	93,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	185,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	178,00

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria.

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	15,61
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	50,46
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	50,46
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	15,61

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 16.9 al 29.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,05 (****)	77,89	165,49 (***)	155,49 (***)	135,49 (***)	114,05 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,07	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,85	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,62 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,37 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,634 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1694/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 del 26.9.2003, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1002 00 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2003

relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito delle importazioni preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabiliscono che il quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione debba essere ridotto anteriormente al 1° ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo concluso in conformità dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
- (2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2003/04 mostrano l'esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall'accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall'altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.
- (4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Si deve pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

- (5) Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.
- (6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nel quadro delle quote di produzione è ridotto di 215 513 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/04.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita per prodotto e per regione conformemente all'allegato I.

Nell'allegato II figurano i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l'attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2003/04.

3. Anteriormente al 1° novembre 2003, gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all'applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell'ambito della campagna di commercializzazione 2003/04.

Articolo 2

1. In applicazione dell'articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 2 691,5 tonnellate, espresse in zucchero bianco, per la campagna di commercializzazione 2003/2004.
2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi conformemente all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

RIPARTIZIONE PER PRODOTTO E PER REGIONE DELLA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

Regioni	Riduzione per lo zucchero A ⁽¹⁾	Riduzione per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Riduzione per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	5 622,0		
della Germania	46 456,4	447,3	
della Grecia	2 552,5	163,0	
della Spagna	5 467,6	712,9	
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	44 063,3	262,1	269,6
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	3 987,8		
dell'Irlanda	1 601,9		
dell'Italia	17 046,4	256,6	
dei Paesi Bassi	11 033,4	115,0	889,5
dell'Austria	4 685,3		
del Portogallo (continentale)	480,0	125,4	
della regione autonoma delle Azzorre	80,0		
della Finlandia	1 174,4	99,3	
della Svezia	2 960,6		
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	9 547,2	967,8	2 545,7
del Regno Unito	9 153,8	363,5	

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Quantitativi di base B

Regione	Riduzione per lo zucchero B ⁽¹⁾	Riduzione per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Riduzione per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	1 656,3		
della Germania	14 294,5	105,3	
della Grecia	255,2	38,4	
della Spagna	227,7	76,0	
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	13 068,1	68,2	63,4
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	426,3		
dell'Irlanda	160,2		
dell'Italia	3 205,9	60,4	
dei Paesi bassi	2 910,2	27,1	208,9
dell'Austria	1 093,6		
del Portogallo (continentale)	47,9	29,5	
della regione autonoma delle Azzorre	8,1		
della Finlandia	117,4	9,9	
della Svezia	296,1		
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	2 049,9	266,1	599,3
del Regno Unito	915,4	97,0	

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.

⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.

⁽³⁾ In tonnellate di materia secca espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.

⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

ALLEGATO II

QUANTITATIVI DI BASE CHE SERVONO PER ATTRIBUIRE LE QUOTE DI PRODUZIONE A E B, DOPO LA RIDUZIONE DEL QUANTITATIVO GARANTITO

1. Quantitativi di base A

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero A ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio A ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina A ⁽³⁾
della Danimarca	319 378,0	—	—
della Germania	2 566 456,9	28 196,0	—
della Grecia	286 085,5	10 272,0	—
della Spagna	951 614,8	73 906,7	—
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	2 492 424,1	15 485,0	19 577,5
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	429 884,2	—	—
dell'Irlanda	179 543,3	—	—
dell'Italia	1 293 857,5	16 175,5	—
dei Paesi Bassi	673 079,0	7 249,6	64 629,9
dell'Austria	309 343,6	—	—
del Portogallo (continentale)	62 900,2	7 901,6	—
della regione autonoma delle Azzorre	8 968,2	—	—
della Finlandia	131 631,9	10 692,7	—
della Svezia	331 823,6	—	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	665 358,3	55 182,8	171 672,9
del Regno Unito	1 025 961,6	21 138,5	—

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.**2. Quantitativi di base B**

Regioni	Quantitativi di base per lo zucchero B ⁽¹⁾	Quantitativi di base per l'isoglucosio B ⁽²⁾	Quantitativi di base per lo sciroppo di inulina B ⁽³⁾
della Danimarca	94 089,2	—	—
della Germania	789 687,7	6 640,2	—
della Grecia	28 608,6	2 419,1	—
della Spagna	39 650,8	7 883,4	—
della Francia (metropolitana) ⁽⁴⁾	739 191,4	4 030,4	4 610,8
dei dipartimenti francesi d'oltremare ⁽⁴⁾	45 946,2	—	—
dell'Irlanda	17 954,3	—	—
dell'Italia	243 333,4	3 809,4	—
dei Paesi Bassi	177 536,9	1 707,4	15 221,6
dell'Austria	72 203,9	—	—
del Portogallo (continentale)	6 290,1	1 860,8	—
della regione autonoma delle Azzorre	896,7	—	—
della Finlandia	13 163,0	1 069,8	—
della Svezia	33 181,9	—	—
dell'Unione economica belgo-lussemburghese	142 856,2	15 174,9	40 428,9
del Regno Unito	102 596,1	5 638,3	—

⁽¹⁾ In tonnellate di zucchero bianco.⁽²⁾ In tonnellate di materia secca.⁽³⁾ In tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio.⁽⁴⁾ Tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE PER STATO MEMBRO DELLA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI MASSIMI PRESUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RAFFINERIE, ESPRESSA IN TONNELLATE DI ZUCCHERO BIANCO

Fabbisogni massimi presunti prima di aver applicato la riduzione	Riduzione	Fabbisogni massimi presunti dopo aver applicato la riduzione
Finlandia	90,8	59 834,2
Francia metropolitana	449,3	296 177,7
Portogallo continentale	441,8	291 191,2
Regno Unito	1 709,6	1 126 871,4

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione
dei dazi addizionali per i pomodori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1487/2003 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.
⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 213 del 23.8.2003, pag. 7.
⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre — 31 marzo	182 801
78.0020			— 1° aprile — 30 settembre	25 438
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio — 31 ottobre	7 037
78.0075			— 1° novembre — 30 aprile	4 555
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre — 30 giugno	1 109
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio — 31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre — 31 maggio	331 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre — fine febbraio	81 509
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre — fine febbraio	85 422
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno — 31 dicembre	183 211
78.0160			— 1° gennaio — 31 maggio	63 096
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	62 108
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio — 31 agosto	642 617
78.0180			— 1° settembre — 31 dicembre	42 076
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio — 30 aprile	212 016
78.0235			— 1° luglio — 31 dicembre	84 984
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno — 31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio — 10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	18 236*

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	99,2
	060	90,4
	096	68,9
	999	86,2
0707 00 05	052	106,4
	999	106,4
0709 90 70	052	107,4
	999	107,4
0805 50 10	052	81,8
	388	85,2
	524	61,0
	528	50,9
	999	69,7
0806 10 10	052	102,8
	064	97,9
	999	100,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,0
	400	65,7
	508	35,3
	512	106,8
	720	72,4
	800	172,7
	804	103,8
	999	91,8
	0808 20 50	052
064		67,0
388		72,7
720		65,2
999		78,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2003

relativo alla quarantaseiesima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2002 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- (2) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.
- (3) L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la quarantaseiesima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 settembre 2003, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1º ottobre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽²⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	86,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	272,79	200,60	271,71	285,90	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	245,96	260,15	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	25,75	25,75	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1º ottobre 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1736/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1736/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1736/2003 modificato sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 32.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	21,86
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	50,46
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	50,46
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,86

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 30.9.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,05 (****)	77,89	165,49 (***)	155,49 (***)	135,49 (***)	108,78 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,07	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,85	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,62 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,39 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 settembre 2003
sull'applicazione di riserve obbligatorie minime
(BCE/2003/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 134/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ⁽⁴⁾ è stato notevolmente modificato in due occasioni. Innanzitutto, con il regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000 ⁽⁵⁾, sono state introdotte procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi, al fine di chiarire gli obblighi di tali enti relativamente alle riserve obbligatorie minime. In secondo luogo, per esigenze di efficienza, il regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea, del 18 aprile 2002 ⁽⁶⁾, ha introdotto ulteriori modifiche al fine di chiarire che gli istituti di moneta elettronica sono soggetti all'obbligo di detenere riserve minime, al fine di stabilire una regola generale secondo la quale gli enti creditizi sono automaticamente esentati dall'obbligo di riserva per l'intero periodo di mantenimento nel quale essi cessano di esistere, nonché al fine di rendere esplicito l'obbligo di includere nell'aggregato soggetto a riserva le passività di un'istituzione nei confronti di una succursale dello stesso ente o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, qualora ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti. Considerato che ulteriori modifiche vengono in questa sede apportate al regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15), è opportuno, per esigenze di chiarezza e razionalizzazione, che le disposizioni in questione vengano riformulate e raccolte in un unico testo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, qualora la Banca centrale europea (BCE) decida di imporre agli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti di detenere riserve obbligatorie minime, queste devono essere dete-

nute in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali partecipanti (BCN partecipanti). Si ritiene opportuno che tali riserve siano detenute esclusivamente in conti presso le BCN partecipanti.

- (3) Affinché lo strumento delle riserve obbligatorie minime sia efficace, è necessario prevedere specifiche indicazioni relative al calcolo e al mantenimento delle riserve stesse, nonché norme per la segnalazione e la verifica.
- (4) Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito deve essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra i) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle BCN partecipanti e ii) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi.
- (5) In linea generale il calendario dei periodi di mantenimento sarà uniformato al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE durante le quali viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria.
- (6) Si rendono necessarie specifiche procedure per la notifica e la conferma delle riserve obbligatorie minime, affinché le istituzioni siano informate per tempo sui rispettivi obblighi in relazione alle riserve stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro dell'UE che ha adottato l'euro conformemente al trattato,
- per «banca centrale nazionale partecipante» (BCN partecipante) si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro partecipante,
- per «Eurosistema» si intende l'insieme della BCE e delle BCN partecipanti,

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 26.1.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ Regolamento BCE/2000/8, del 31 agosto 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) e il regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16), GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

⁽⁶⁾ Regolamento BCE/2002/3, del 18 aprile 2002, che modifica il regolamento BCE/1998/15 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime, GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.

- per «istituzione» si intende qualsiasi organismo di uno Stato membro partecipante che, ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto, può essere sottoposto dalla BCE all'obbligo di detenere riserve minime,
- per «conto di riserva» si intende un conto di un'istituzione presso una BCN partecipante, il cui saldo di fine giornata rileva ai fini del rispetto dell'obbligo di riserva dell'istituzione,
- per «obbligo di riserva» si intende l'obbligo per le istituzioni di detenere riserve minime in appositi conti presso le BCN partecipanti,
- per «coefficiente di riserva» si intende la percentuale di cui all'articolo 4 per ogni specifica voce dell'aggregato soggetto a riserva,
- per «periodo di mantenimento» si intende l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva,
- per «saldo di fine giornata» si intende il saldo risultante al momento in cui si sono concluse le attività di pagamento e le transazioni collegate all'eventuale accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema,
- per «giorno lavorativo BCN» si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria dell'Eurosistema,
- per «residente» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica residente in uno degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,
- per «misure di riorganizzazione» si intendono le misure volte a salvaguardare o ristabilire la situazione finanziaria di un'istituzione e che potrebbero influire sui diritti preesistenti di terzi, comprese le misure che prevedono la possibile sospensione dei pagamenti, la sospensione di procedure esecutive o la riduzione dei crediti,
- per «procedimenti di liquidazione» si intendono i procedimenti concorsuali nei confronti di un'istituzione che richiedono necessariamente l'intervento di autorità giudiziarie o di altra autorità competente di uno Stato membro partecipante allo scopo di realizzare attività sotto la diretta supervisione di tali autorità, compresi i casi in cui si pone fine a tali procedimenti mediante concordato o altra misura analoga,

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

- per «fusione» si intende l'operazione con la quale uno o più enti creditizi («istituzioni incorporate») vengono sciolti senza essere posti in liquidazione e trasferiscono tutte le attività e passività a un altro ente creditizio («istituzione incorporante»), anche di nuova costituzione,
- per «scissione» si intende l'operazione con la quale un ente creditizio («istituzione scissa») viene sciolto senza essere posto in liquidazione e trasferisce tutte le attività e passività a più istituzioni («istituzioni beneficiarie»), le quali possono essere anche enti creditizi di nuova costituzione.

Articolo 2

Istituzioni soggette all'obbligo di riserva

1. Le seguenti categorie di istituzioni sono soggette all'obbligo di riserva:

- a) enti creditizi, diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio ⁽²⁾;
- b) succursali, così come definite nell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, di enti creditizi diversi dalle BCN partecipanti, così come definiti nel primo sottoparagrafo dell'articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva; di tale categoria fanno parte anche le succursali di enti creditizi che non hanno né la sede legale né quella principale in uno Stato membro partecipante.

Le succursali di enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti ubicate al di fuori degli Stati membri partecipanti non sono soggette all'obbligo di riserva.

2. Un'istituzione, senza essere tenuta a presentare alcuna richiesta, è esentata dall'obbligo di riserva fin dall'inizio del periodo di mantenimento nel quale la sua autorizzazione è revocata o fatta oggetto di rinuncia, ovvero nel quale un'autorità giudiziaria, o altra autorità competente di uno Stato membro partecipante, abbia adottato la decisione di sottoporre l'istituzione a procedure di liquidazione.

La BCE può esentare dall'obbligo di riserva, senza discriminazioni, le seguenti istituzioni:

- a) istituzioni soggette a misure di riorganizzazione;
- b) istituzioni per le quali l'obiettivo del regime di riserva della BCE non sarebbe raggiunto tramite l'imposizione dell'obbligo di riserva. Per decidere in merito a tali esenzioni, la BCE tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:
 - i) l'istituzione persegue un oggetto esclusivo;

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag.1, modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37).

- ii) l'istituzione non svolge attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi;
- iii) l'istituzione ha tutti i depositi vincolati ad aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

3. La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni soggette all'obbligo di riserva. La BCE pubblica, inoltre, un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall'assoggettamento a misure di riorganizzazione. Le istituzioni possono fare riferimento a tali elenchi per decidere se le proprie passività sono detenute nei confronti di altre istituzioni anch'esse soggette all'obbligo di riserva. L'inclusione negli elenchi non implica di per sé che le istituzioni siano soggette all'obbligo di riserva ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Aggregato soggetto a riserva

1. L'aggregato soggetto a riserva di un'istituzione comprende le seguenti passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽¹⁾], risultanti dalla raccolta di fondi:

- a) depositi;
- b) titoli di debito emessi.

Se un'istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente, o nei confronti della sede principale o legale dello stesso ente, ubicate al di fuori degli Stati membri, essa deve includere tali passività nell'aggregato soggetto a riserva.

2. Le seguenti passività sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva:

- a) passività nei confronti di un'altra istituzione non figurante nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3;
- b) passività nei confronti della BCE o di una BCN partecipante.

Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, l'istituzione deve essere in grado di fornire alla competente BCN partecipante la prova dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti di ogni altra istituzione non compresa nell'elenco di quelle esenti dal regime di riserva della BCE, nonché dell'importo effettivo delle passività detenute nei confronti della BCE o di una BCN partecipante, al fine di escluderle dall'aggregato soggetto a riserva. Se tale prova non può essere fornita per i titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni, l'istituzione può applicare una detrazione forfettaria all'ammontare in essere dei propri titoli di debito emessi con scadenza prestabilita fino a due anni dall'aggregato soggetto a riserva. L'importo di tali detrazioni forfettarie viene pubblicato dalla BCE secondo le stesse modalità di pubblicazione previste per l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

3. L'istituzione calcola l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. L'istituzione segnala tale aggregato alla competente BCN partecipante, come richiesto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

4. Quanto alle istituzioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), l'aggregato soggetto a riserva viene calcolato, per tre periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tali istituzioni notificano l'ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

Coefficienti di riserva

1. Un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di passività [come definite nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

- a) depositi con durata prestabilita superiore a due anni;
- b) depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni;
- c) pronti contro termine;
- d) titoli di debito emessi con durata prestabilita superiore a due anni.

2. Un coefficiente di riserva pari al 2,0 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell'aggregato soggetto a riserva.

Articolo 5

Calcolo e notifica delle riserve obbligatorie minime

1. L'ammontare delle riserve obbligatorie minime che ogni istituzione deve detenere in un determinato periodo di mantenimento deve essere calcolato applicando a ciascuna voce dell'aggregato soggetto a riserva per quel periodo i coefficienti di riserva di cui all'articolo 4. Le riserve obbligatorie minime individuate dalla competente BCN partecipante e dall'istituzione, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, costituiscono la base per i) la remunerazione degli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva e ii) la valutazione dell'osservanza dell'obbligo di detenere riserve minime da parte dell'istituzione.

2. A ciascuna istituzione è accordata una detrazione di 100 000 EUR da applicare all'importo delle riserve obbligatorie minime, fatto salvo il disposto degli articoli 11 e 13.

3. Ciascuna BCN partecipante determina le procedure per la notifica delle riserve obbligatorie minime delle singole istituzioni, in conformità dei principi enunciati nel presente paragrafo. La competente BCN partecipante o l'istituzione prendono l'iniziativa di calcolare le riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il periodo di mantenimento corrispondente, sulla base delle informazioni statistiche e dell'aggregato soggetto a riserva segnalati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). La parte che effettua il calcolo ne notifica il risultato all'altra entro e non oltre i tre giorni lavorativi BCN precedenti l'inizio del periodo di mantenimento. La competente BCN partecipante può anticipare il termine per la notifica delle riserve obbligatorie minime. Essa può inoltre specificare un termine entro il quale l'istituzione deve notificare l'eventuale revisione dell'aggregato soggetto a riserva, nonché l'eventuale revisione delle riserve obbligatorie minime notificate. Qualora un'istituzione abusi della possibilità offertale dalla propria BCN partecipante di sottoporre a revisione l'aggregato soggetto a riserva nonché le riserve obbligatorie minime, la BCN ha facoltà di sospendere l'autorizzazione in favore di tale istituzione a presentare revisioni. La parte destinataria della notifica conferma il calcolo delle riserve obbligatorie minime entro e non oltre il giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento. Qualora la parte destinataria della notifica non abbia fatto seguito alla stessa entro la fine del giorno lavorativo BCN precedente l'inizio del periodo di mantenimento, si presume che essa abbia dato conferma dell'importo delle riserve obbligatorie minime dell'istituzione per il relativo periodo di mantenimento. Una volta confermate, le riserve obbligatorie minime riferite a un determinato periodo di mantenimento non possono formare oggetto di revisione.

4. Le BCN partecipanti pubblicano calendari recanti le scadenze immediatamente successive per la notifica e la conferma dei dati relativi alle riserve obbligatorie minime ai fini dell'attuazione delle procedure menzionate nel presente articolo.

5. Nel caso in cui un'istituzione non provveda alla segnalazione delle informazioni statistiche pertinenti, come specificato nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), la competente BCN partecipante comunica all'istituzione interessata l'ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo soggetto a notifica o conferma, in conformità delle procedure menzionate nel presente articolo, per il periodo (o i periodi) di mantenimento in oggetto, stimato sulla base dei dati storici segnalati dall'istituzione e di ogni altra informazione rilevante. Ciò non reca pregiudizio all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio e al potere della BCE di irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE.

Articolo 6

Mantenimento delle riserve

1. Ogni istituzione deve detenere le proprie riserve obbligatorie minime in uno o più conti di riserva presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante in cui è insediata, in relazione al proprio aggregato soggetto a riserva in tale Stato membro. I conti di riserva sono denominati

in euro. I conti di regolamento detenuti dalle istituzioni presso le BCN partecipanti possono essere utilizzati come conti di riserva.

2. Un'istituzione ha adempiuto all'obbligo di riserva se la media dei saldi di fine giornata nei propri conti di riserva nel periodo di mantenimento non è inferiore all'ammontare definito per quel periodo in conformità delle procedure di cui all'articolo 5.

3. Se un'istituzione ha più di uno stabilimento in uno Stato membro partecipante, la sede legale o la direzione generale, se ubicata nel medesimo Stato membro, è responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva di tale istituzione. Se invece tale istituzione non ha sede legale o direzione generale in quello Stato membro, essa deve designare la succursale responsabile dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione nello stesso. Tutte le riserve di questi stabilimenti sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riserva dell'istituzione in quel particolare Stato membro.

Articolo 7

Periodo di mantenimento

1. Il periodo di mantenimento ha inizio il giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale seguente la riunione del Consiglio direttivo della BCE durante la quale viene pianificata la valutazione mensile relativa all'orientamento di politica monetaria, salvo eventuali modifiche del calendario da parte del Consiglio direttivo conformemente al paragrafo 2. Il Comitato esecutivo della BCE pubblica un calendario dei periodi di mantenimento delle riserve almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascun anno solare. La pubblicazione di tale calendario avviene nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sui siti Internet della BCE e delle BCN partecipanti.

2. Il Consiglio direttivo decide in merito a qualsiasi modifica del calendario eventualmente necessaria a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e il Comitato esecutivo provvede alla pubblicazione delle modifiche secondo le modalità descritte, con ampio anticipo rispetto all'inizio del periodo di mantenimento cui tali modifiche si applicano.

Articolo 8

Remunerazione

1. Gli importi detenuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva sono remunerati al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso della BCE (ponderato sulla base del numero dei giorni solari) per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

$$R_t = \frac{H_t \cdot n_t \cdot r_t}{100 \cdot 360}$$

$$r_t = \sum_{i=1}^{n_t} \frac{MR_i}{n_t}$$

dove:

R_t = remunerazione da corrispondere sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t ;

H_t = riserva obbligatoria media giornaliera per il periodo di mantenimento t ;

- n_i = numero di giorni solari del periodo di mantenimento t ;
- r_t = tasso di remunerazione della riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento t . Si applica l'arrotondamento standard del tasso di remunerazione a due decimali;
- i = iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t ;
- MR_i = tasso di interesse marginale dell'operazione di rifinanziamento principale più recente regolata il giorno solare i o in precedenza.

2. La remunerazione è corrisposta il secondo giorno lavorativo BCN successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Articolo 9

Responsabilità di verifica

Le BCN partecipanti esercitano il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni fornite dalle istituzioni a riprova dell'adempimento dell'obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, salva la facoltà per la BCE di esercitare essa stessa tale diritto.

Articolo 10

Detenzione in via indiretta di riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario

1. Ogni istituzione può richiedere l'autorizzazione a detenere le proprie riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un intermediario residente nello stesso Stato membro. L'intermediario deve essere un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva che generalmente si occupa, oltre che della detenzione delle riserve obbligatorie minime, anche di parte dell'amministrazione (ad esempio la tesoreria) dell'istituzione per la quale funge da intermediario.

2. La richiesta di autorizzazione a detenere riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, come descritto nel paragrafo 1, deve essere inoltrata alla banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in cui è insediato il richiedente. Alla domanda deve essere allegata una copia dell'accordo stipulato tra l'intermediario e il richiedente, nel quale entrambe le parti esprimono il loro consenso all'accordo. L'accordo deve inoltre specificare se il richiedente desidera avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. L'accordo deve indicare un periodo di preavviso di almeno dodici mesi. Rispettate le condizioni di cui sopra, la BCN partecipante può rilasciare al richiedente l'autorizzazione a detenere le riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale autorizzazione è valida a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data dell'autorizzazione e continua ad avere effetto per tutta la durata del citato accordo tra le parti.

3. L'intermediario detiene le riserve obbligatorie minime conformemente alle condizioni generali del regime di riserva della BCE. L'intermediario stesso, oltre alle istituzioni per conto delle quali agisce, è responsabile del rispetto dell'obbligo di riserva di tali istituzioni. In caso di inadempienza, la BCE può irrogare sanzioni all'intermediario, all'istituzione per cui funge da intermediario o a entrambi, a seconda della responsabilità connessa all'inadempienza.

4. La BCE o la competente BCN partecipante possono revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a detenere indirettamente le riserve obbligatorie minime:

- i) qualora un'istituzione che detenga le riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, non ottemperi agli obblighi previsti dal regime di riserva della BCE;
- ii) qualora le condizioni relative alla detenzione indiretta delle riserve esposte ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non continuino a essere rispettate; oppure
- iii) per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario.

Qualora tale autorizzazione venga revocata per ragioni prudenziali relativamente all'intermediario, la revoca può avere effetto immediato. Fatto salvo il disposto del paragrafo 5, la revoca dell'autorizzazione per qualunque altro motivo entra in vigore alla fine del periodo di mantenimento corrente. Un'istituzione che detenga le proprie riserve per il tramite di un intermediario, ovvero l'intermediario stesso, può richiedere in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione. Ai fini dell'entrata in vigore, tale revoca deve essere preventivamente notificata dalla competente BCN partecipante.

5. L'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario e l'intermediario stesso vengono informati di qualsiasi revoca dell'autorizzazione per motivi diversi da quelli prudenziali, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine del periodo di mantenimento nel quale l'autorizzazione viene revocata.

6. Fatti salvi gli obblighi individuali di segnalazione statistica dell'istituzione che detiene le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un intermediario, l'intermediario segnala i dati relativi all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva in modo sufficientemente dettagliato al fine di consentire alla BCE di verificarne l'esattezza e la qualità, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, e determina i rispettivi obblighi di riserva e i dati relativi alle riserve obbligatorie minime detenute per proprio conto e per ciascuna delle istituzioni per cui funge da intermediario. Tali dati devono essere forniti alla BCN partecipante presso la quale sono detenute le riserve obbligatorie minime. L'intermediario comunica tale aggregato con la stessa frequenza e nei termini stabiliti nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

Articolo 11

Riserve detenute su base consolidata

Le istituzioni autorizzate alla segnalazione statistica consolidata per il gruppo [come previsto nel quadro delle segnalazioni relative alle statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13)] sono tenute a detenere le proprie riserve obbligatorie minime per il tramite di un'istituzione del gruppo che agisca da intermediario esclusivo per queste istituzioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10. L'istituzione che agisce da intermediario per il gruppo può richiedere alla BCE l'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 6. Se tale richiesta viene accettata dalla BCE, soltanto il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione fissa di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 12

Giorni lavorativi BCN

Se una o più succursali di una BCN partecipante sono chiuse in un giorno lavorativo BCN per festività locali o regionali, la competente BCN partecipante è tenuta a informare preventivamente le istituzioni sulle modalità da seguire per l'effettuazione delle operazioni che interessano tali succursali.

Articolo 13

Fusioni e scissioni

1. Per il periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva delle istituzioni incorporate sono assunti dall'istituzione incorporante, la quale beneficia di qualsiasi detrazione accordata alle istituzioni incorporate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Tutte le riserve detenute dalle istituzioni incorporate nel periodo di mantenimento nel quale la fusione ha effetto sono contabilizzate congiuntamente ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva da parte dell'istituzione incorporante.

2. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la fusione ha effetto, all'istituzione incorporante viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello in cui la fusione ha effetto, la riserva obbligatoria minima dell'istituzione incorporante è calcolata sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate e, se del caso, di quello dell'istituzione incorporante. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Nella misura in cui sono richieste informazioni statistiche adeguate relativamente a ciascuna istituzione incorporata, gli obblighi di segnalazione statistica di queste ultime sono assunti dall'istituzione incorporante. Disposizioni particolari

connesse alle caratteristiche delle istituzioni coinvolte nella fusione sono descritte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).

3. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi si assumono gli obblighi di riserva dell'istituzione scissa. Ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio è responsabile in proporzione alla propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. Le riserve detenute dall'istituzione scissa nel periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto sono ripartite fra le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi secondo la stessa proporzione. Per il periodo di mantenimento nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata la detrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, e fino a quando le istituzioni beneficiarie che siano enti creditizi non abbiano segnalato i rispettivi aggregati soggetti a riserva conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio si fa carico, eventualmente in aggiunta alle proprie, delle riserve obbligatorie dell'istituzione scissa, calcolate sulla base della propria quota di attribuzione dell'aggregato soggetto a riserva dell'istituzione scissa. A decorrere dal periodo di mantenimento immediatamente successivo a quello nel quale la scissione ha effetto, a ciascuna istituzione beneficiaria che sia un ente creditizio viene accordata un'unica detrazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1. Il periodo di mantenimento, che ha inizio il 24 gennaio 2004, termina il 9 marzo 2004.

2. Le riserve obbligatorie minime per tale periodo di mantenimento transitorio sono calcolate sulla base dell'aggregato soggetto a riserva risultante al 31 dicembre 2003. Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione trimestrale utilizzano l'aggregato soggetto a riserva risultante al 30 settembre 2003.

3. Nel periodo di mantenimento transitorio si applicano le procedure per il calcolo, la notifica, la conferma, la revisione e il riscontro di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 24 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 5, che entrano in vigore il 10 marzo 2004.

2. Il regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) sull'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime è abrogato il 23 gennaio 2004, ad esclusione dei paragrafi 3, 4 e 6 dell'articolo 5, che sono abrogati il 9 marzo 2004.

3. Ogni riferimento al regolamento abrogato deve essere inteso come relativo al presente regolamento.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. DUISENBERG

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2003/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie ⁽²⁾, impone alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) la segnalazione su base trimestrale di informazioni statistiche disaggregate per paese e per valuta. Tuttavia, attualmente esso prevede che la trasmissione di tali dati avvenga unicamente con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea (UE) al momento dell'adozione del regolamento. Si rende pertanto necessaria una modifica dello stesso al fine di estendere gli obblighi di segnalazione altresì ai dati relativi ai paesi che aderiranno all'UE il 1° maggio 2004.
- (2) Allo stato attuale è improbabile che la maggior parte dei dati relativi a tali paesi siano significativi. Il vantaggio di isolare i dati non significativi è probabilmente inferiore ai costi associati alla raccolta dei dati stessi. In linea con il regime di flessibilità consentito dal regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) per il calcolo dei dati trimestrali, laddove sia possibile dimostrare, sulla base dei dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione, che le informazioni probabilmente non sono significative, il principio della flessibilità dovrebbe essere applicato anche alla segnalazione di nuovi dati. A tal fine, le banche centrali nazionali valutano regolarmente la significatività dei dati.

- (3) Ulteriori modifiche al regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) sono necessarie in considerazione della codifica del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15) della Banca centrale europea, del 1° dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2434/2001 (BCE/2001/13) è modificato come segue:

- 1) Nell'articolo 4, la seguente frase è aggiunta al paragrafo 2:
«Con riferimento ai paragrafi 6a e 7a della parte 1, sezione IV, dell'allegato I, ogni BCN valuta se, nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” siano non significativi e informa i soggetti dichiaranti qualora non debbano essere segnalati.»
- 2) L'articolo 5, paragrafo 2, è eliminato.
- 3) Gli allegati I e V sono modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.
- 4) L'allegato II è modificato conformemente a quanto previsto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2004. I paragrafi 2 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 marzo 2004.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 settembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2174/2002 (BCE/2002/8) (GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 690/2002 (BCE/2002/3) della Banca centrale europea (GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9).

ALLEGATO

Gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) La parte 1, sezione IV, è modificata come segue:

i) È aggiunto il seguente paragrafo 6a:

«6a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo “#” nella tabella 3 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#”. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione.»

ii) È aggiunto il seguente paragrafo 7a:

«7a. I soggetti dichiaranti segnalano i dati relativi alle celle non contrassegnate con il simbolo “#” nella tabella 4 della parte 2.

I soggetti dichiaranti segnalano altresì i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#”. Tuttavia, se i dati raccolti a un più elevato livello di aggregazione indicano che tali informazioni non sono significative, le BCN possono decidere se richiederne la segnalazione. Ogni BCN informa i soggetti dichiaranti in relazione a tale decisione.»

iii) È aggiunto il seguente paragrafo 9a:

«9a. Qualora i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” non siano significativi, ma le BCN li raccolgano comunque, gli stessi possono essere trasmessi dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»

b) La parte 2 è modificata come segue:

i) Nella tabella 3 (Disaggregazione per paese):

- Sotto il titolo «B. Altri Stati membri partecipanti (ovvero esclusi i residenti nazionali) + parte C. Resto del mondo (Stati membri)» viene inserita una colonna per ciascun paese che aderirà all'UE il 1° maggio 2004. Tutte le celle in ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «#».
- Nel titolo dell'ultima colonna l'espressione «(esclusi gli Stati membri)» è sostituita con «(escluse DK, SE, GB)».
- Alla tabella viene aggiunta la seguente «Nota generale»: Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo «#» non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

ii) Nella tabella 4 (Disaggregazione per valuta):

- Sotto il titolo «Valute di altri Stati membri» viene inserita una colonna per ciascuno dei paesi che aderiranno all'UE il 1° maggio 2004. Tutte le celle di ciascuna di tali colonne sono contrassegnate con il simbolo «#».
- La prima riga è sostituita con la seguente:

«BILAN- CIO VOICI	Tutte le valute	Euro	Valute di altri Stati membri	Altre valute				Tutte le rimanenti valute (¹)
			[Celle contenenti la valuta di ciascuno Stato membro]	Totale	USD	JPY	CHF	
(...)								

(¹) Questa colonna include le valute di altri Stati membri (escluse DKK, SEK e GBP).»

- Alla tabella viene aggiunta la seguente «Nota generale»: Qualora i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indichino che le informazioni relative alle celle contrassegnate con il simbolo «#» non sono significative, le BCN possono decidere di non richiederne la segnalazione.

2) Nell'allegato II, parte 1, paragrafo 2, vengono eliminati i termini «(ciascuno di un mese)».

3) Nell'allegato V vengono inseriti i seguenti paragrafi 1a, 1b e 2a:

- «1a. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle contrassegnate con il simbolo “#” avviene con riferimento ai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004.
- 1b. Nel caso in cui la BCN competente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi a partire dai dati trimestrali del periodo che si conclude a giugno 2004, la segnalazione avviene trascorsi 12 mesi dalla comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell'obbligo di segnalazione.
- 2a. Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle contrassegnate con il simbolo “#” possono essere segnalati alla BCE con un ritardo di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2003 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/1999 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 2390/1999 ⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/2002 ⁽⁵⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) A seguito di cambiamenti nella nomenclatura del bilancio e al fine di mantenere ottimale e aggiornato il trasferimento di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è necessario modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 2390/1999 a decorrere dal 16 ottobre 2003.

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽³⁾, la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento citato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 2390/1999 sono sostituiti dai testi degli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

(2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere tenute a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», nonché a fini di monitoraggio e di previsione, sono attualmente stabilite dal regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Esso è applicabile a decorrere dal 16 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 158 del 8.7.1995, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

CUADRO DE LAS X — X-TABEL — X-TABELLE — ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ Χ — X TABLE — TABLEAU DES X — X-TABEL — TABELLA DELLE X — X-TABEL — QUADRO DOS X — X-TAULUKKO — X-TABELLEN
Ejercicio 2004 — Regnskabsaaret 2004 — Haushaltsjahr 2004 — Οικονομικό έτος 2004 — Financial year 2004 — Exercice 2004 — Exercizio 2004 — Boekjaar 2004 — Exercício 2004 —
Tilivuosi 2004 — Räkenskapsår 2004

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C					
1000	REST	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
1001	REST	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
1002	REST	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
1003	REST	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
1011	STOC																																								
1012	STOC																																								
1013	STOC	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1014	STOC																																								
1019	STOC																																								
1021	STOC	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1022	STOC	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1029	STOC	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1040	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1041	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1042	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1043	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1044	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1045	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1046	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1047	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1049	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1050	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1051	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1052	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1053	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1054	CARA	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518				
1000	REST	X	X				X	X				X	A																	X	X									
1001	REST	X	X				X	X				X	A																	X	X									
1002	REST	X	X				X	X				X	A																	X	X									
1003	REST	X	X				X	X				X	A																	X	X									
1011	STOC																																							
1012	STOC																																							
1013	STOC											X																												
1014	STOC																																							
1019	STOC																																							
1021	STOC	X	X			X			X							X															X									
1022	STOC	X	X			X	X	X	X		X	X				X	X													X	X									
1029	STOC	X	X			X			X						X	X														X	X									
1040	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1041	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1042	CARA	X	X			X	X												X	X									X	X										
1043	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1044	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1045	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1046	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1047	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1049	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1050	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1051	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1052	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1053	CARA	X	X			X													X	X									X	X										
1054	CARA	X	X			X													X	X									X	X										

A ↓	B →	C ↑	F903	F904	F905	F906	F907	F908	F909	F910	F911	F920	F921	F922	F930	F950	F951	F952	F953	F954	F955	F957	F960	F961	F962	F970	F986	F990
1000	REST																											
1001	REST																											
1002	REST																											
1003	REST																											
1011	STOC																											
1012	STOC																											
1013	STOC		X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
1014	STOC																											
1019	STOC																											
1021	STOC																											
1022	STOC																											
1029	STOC																											
1040	CARA																											
1041	CARA																											
1042	CARA																											
1043	CARA																											
1044	CARA																											
1045	CARA																											
1046	CARA																											
1047	CARA																											
1049	CARA																											
1050	CARA																											
1051	CARA																											
1052	CARA																											
1053	CARA																											
1054	CARA																											

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C		
1055	CARA	↑	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1056	CARA	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1057	CARA	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1058	CARA	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1060	CARA	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1062	CARA	X	X			X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X																
1090	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1100	REST	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1110	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1112	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1113	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1119	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1190	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1200	REST	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1210	MATG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1211	MATG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1230	STOC																																					
1239	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1240	MATG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1290	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1290-030	STOC																																					
1290-031	STOC																																					
1290-032	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1290-033	STOC																																					
1290-034	STOC																																					
1300	MATG	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1310	CARA	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1390	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
1400	MATG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518			
1055	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1056	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1057	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1058	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1060	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1062	CARA	↑	X	X		X													X	X				X				X											
1090	DIVE	↑	A	A										X		X																							
1100	REST	↑	X				X					X	A			X												X											
1110	STOC	↑	X			X			X							X												X											
1112	STOC	↑	X			X	X	X	X		X	X			X		X											X											
1113	STOC	↑	X			X			X							X												X											
1119	STOC	↑	X			X			X							X												X											
1190	DIVE	↑												X		X																							
1200	REST	↑	X				X					X	A			X																							
1210	MATG	↑	X			X			X							X												X											
1211	MATG	↑	X			X			X							X												X											
1230	STOC	↑														X																							
1239	STOC	↑	X			X			X							X												X											
1240	MATG	↑	X			X			X							X												X											
1290	DIVE	↑														X																							
1290-030	STOC	↑														X																							
1290-031	STOC	↑														X																							
1290-032	STOC	↑								X						X																							
1290-033	STOC	↑								X						X																							
1290-034	STOC	↑														X																							
1300	MATG	↑	X			X			X							X												X											
1310	CARA	↑	X			X										X												X											
1390	DIVE	↑	A	A										X		X																							
1400	MATG	↑	X			X			X							X												X											

A ↓	B →	C ↑	F519	F519B	F519C	F520	F521	F522	F523	F530	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F602B	F603	F604	F604B	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	F900	F901	F902									
1055	CARA													X	X			X		X																									
1056	CARA													X	X			X		X																									
1057	CARA													X	X			X		X																									
1058	CARA													X	X			X		X																									
1060	CARA													X	X			X		X																									
1062	CARA													X	X			X		X																									
1090	DIVE																																												
1100	REST																																												
1110	STOC																																												
1112	STOC																																												
1113	STOC																																												
1119	STOC																																												
1190	DIVE																																												
1200	REST																																												
1210	MATG													X	X			X		X																									
1211	MATG													X	X			X		X																									
1230	STOC																																												
1239	STOC																																												
1240	MATG																																												
1290	DIVE																																												
1290-030	STOC																																												
1290-031	STOC																																												
1290-032	STOC																																												
1290-033	STOC																																												
1290-034	STOC																																												
1300	MATG																																												
1310	CARA																																												
1390	DIVE																																												
1400	MATG																																												

A ↓	B →	C ↑	F990	F986	F970	F962	F961	F960	F957	F955	F954	F953	F952	F951	F950	F930	F922	F921	F920	F911	F910	F909	F908	F907	F906	F905	F904	F903
1055	CARA																											
1056	CARA																											
1057	CARA																											
1058	CARA																											
1060	CARA																											
1062	CARA																											
1090	DIVE																											
1100	REST																											
1110	STOC																											
1112	STOC																											
1113	STOC																											
1119	STOC																											
1190	DIVE																											
1200	REST																											
1210	MATG																											
1211	MATG																											
1230	STOC																											
1239	STOC																											
1240	MATG																											
1290	DIVE																											
1290-030	STOC																											
1290-031	STOC																											
1290-032	STOC	X																										
1290-033	STOC																											
1290-034	STOC																											
1300	MATG																											
1310	CARA																											
1390	DIVE																											
1400	MATG																											

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C		
1401	MATG	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1402	MATG	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1403	MATG	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1409	MATG	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1410	MATG	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1420	MATG	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1490	MATG	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1500	REST	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1501	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1502	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1504	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1507	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1508	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1509	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1510	REST	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1511	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1512	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1513	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1515	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1516	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1517	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1519	FRUL	X	X					X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
1590	DIVE	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1600	REST	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1610	STOC	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1611	VINT	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1612	VINT	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
1620	STOC																																					
1621	STOC																																					

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518		
1401	MATG	↑	X	X		X			X					X	X	X	X		X	X						X											
1402	MATG		X			X			X					X					X							X											
1403	MATG		X	X		X			X					X		X			X							X											
1409	MATG		X			X			X					X					X							X											
1410	MATG		X			X			X					X		X			D							X											
1420	MATG		X			X			X					X		X										X											
1490	MATG													X		X																					
1500	REST		X				X							X																							
1501	FRUL		X			X			X					X		X																	X				
1502	FRUL		X	X		X			X					X																			X				
1504	FRUL		X			X			X					X		X																					
1507	FRUL		X			X			X					X		X																					
1508	FRUL		X	X		X			X					X		X																					
1509	FRUL		X			X			X					X		X																					
1510	REST		X				X							X																							
1511	FRUL		X	X		X			X					X		X																					
1512	FRUL		X	X		X			X					X		X																					
1513	FRUL		X			X			X					X		X																					
1515	FRUL		X	X		X			X					X		X																					
1516	FRUL		X			X			X					X		X																					
1517	FRUL		X			X			X					X		X																					
1519	FRUL		X			X			X					X		X																					
1590	DIVE													X		X																					
1600	REST		X				X							X																							
1610	STOC		X	X		X			X					X		X																					
1611	VINT		X	X		X			X					X		X																					
1612	VINT		X	X		X			X					X		X																					
1620	STOC																																				
1621	STOC																																				

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C	
1622	STOC	↑	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1623	STOC																																				
1625	STOC		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1630	VINT		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1640	VINT		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1650	VINT		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1690	DIVE		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1710	VINT		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1750	VINT		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1751	VINT		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1790	VINT		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1800	MATG		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1810	FRUL		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1850	REST		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1851	STOC																																				
1852	STOC																																				
1853	STOC		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1854	STOC																																				
1855	STOC		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1858	CARA		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
1859	STOC																																				
1890	DIVE		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2000	REST		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2001	REST		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2002	REST		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2003	REST		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2010	STOC		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
2011	STOC																																				
2012	STOC																																				

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518	
1622	STOC					X			X	X		X	X														X										
1623	STOC																																				
1625	STOC	X	X			X			X					X		X	X										X										
1630	VINT		X	X		X			X			X	X	X		X											X										
1640	VINT		X	X		X			X			X	X	X		X											X										
1650	VINT		X	X		X			X			X	X	X		X											X										
1690	DIVE													X		X																					
1710	VINT		X			X			X			X	X	X		X											X										
1750	VINT		X			X			X					X		X											X										
1751	VINT		X	X		X			X			X	X	X		X											X										
1790	VINT													X		X																					
1800	MATG		X			X			X					X		X											X										
1810	FRUL		X	A		X			X					X		X											X										
1850	REST		X									X	A														X										
1851	STOC																																				
1852	STOC																																				
1853	STOC									X		X															X										
1854	STOC																																				
1855	STOC		X			X			X			X	X	X		X											X										
1858	CARA		X	X		X																															
1859	STOC																																				
1890	DIVE	A	A											X		X																					
2000	REST	X	X									X	A																								
2001	REST	X	X									X	A																								
2002	REST	X	X									X	A																								
2003	REST	X	X									X	A																								
2010	STOC	X	X						X					X		X											X										
2011	STOC																																				
2012	STOC																																				

A	B	C	F902	F901	F900	F816B	F816	F814	F812	F809	F808	F805	F804	F802B	F802	F801	F800B	F800	F604B	F604	F603	F602B	F602	F601	F600	F533	F532	F531	F530	F523	F522	F521	F520	F519C	F519B	F519																	
1622	STOC	↓	X	X	X																																																
1623	STOC	↑																																																			
1625	STOC	↓																									X																										
1630	VINT	↓																				X	X	X	X	X	X	X																									
1640	VINT	↓																				X	X	X	X	X	X	X																									
1650	VINT	↓																									D	D	D																								
1690	DIVE	↓																																																			
1710	VINT	↓																				X	X	X	X	X	X																										
1750	VINT	↓																																																			
1751	VINT	↓																				X	X	X	X	X	X																										
1790	VINT	↓																																																			
1800	MATG	↓																																																			
1810	FRUL	↓																									X																										
1850	REST	↓																																																			
1851	STOC	↓																																																			
1852	STOC	↓																																																			
1853	STOC	↓																																																			
1854	STOC	↓																																																			
1855	STOC	↓																																																			
1858	CARA	↓																								X	X	X																									
1859	STOC	↓																																																			
1890	DIVE	↓																																																			
2000	REST	↓																																																			
2001	REST	↓																																																			
2002	REST	↓																																																			
2003	REST	↓																																																			
2010	STOC	↓																																																			
2011	STOC	↓																																																			
2012	STOC	↓																																																			

A	B	C	F990	F986	F970	F962	F961	F960	F957	F955	F954	F953	F952	F951	F950	F930	F922	F921	F920	F911	F910	F909	F908	F907	F906	F905	F904	F903
1622	STOC	↑	X	X					X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X
1623	STOC	↓																										
1625	STOC	↑																										
1630	VINT	↓																										
1640	VINT	↑																										
1650	VINT	↓																										
1690	DIVE	↑																										
1710	VINT	↓																										
1750	VINT	↑																										
1751	VINT	↓																										
1790	VINT	↑																										
1800	MATG	↓																										
1810	FRUL	↑																										
1850	REST	↓																										
1851	STOC	↑																										
1852	STOC	↓																										
1853	STOC	↑																										
1854	STOC	↓																										
1855	STOC	↑																										
1858	CARA	↓																										
1859	STOC	↑																										
1890	DIVE	↓																										
2000	REST	↑																										
2001	REST	↓																										
2002	REST	↑																										
2003	REST	↓																										
2010	STOC	↑																										
2011	STOC	↓																										
2012	STOC	↑																										

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C			
2013	STOC	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																	
2014	STOC																																						
2020	LAIT	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																	
2024	LAIT	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																	
2029	LAIT	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																	
2030	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X									X		A	X								
2031	STOC																																						
2032	STOC																																						
2033	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2034	STOC																																						
2040	LAIT	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2050	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2071	LAIT	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2099	DIVE	X	X	X																																			
2100	REST	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2101	REST	A	A			A				A	A	A	A		A	A	A	A	A																				
2110	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2111	STOC																																						
2112	STOC																																						
2113	STOC	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2114	STOC																																						
2120	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2121	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2122	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2123	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2124	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2125	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2126	VIAN	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																				
2127	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X																				

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518			
2013	STOC									X		X	X														X												
2014	STOC																																						
2020	LAIT	X	X			X			X					X		X	X										X					X							
2024	LAIT	X	X			X			X					X		X	X										X					X							
2029	LAIT	X	X			X			X					X		X	X										X					X							
2030	STOC				X							X	X	X		X	X										X					X							
2031	STOC																																						
2032	STOC																																						
2033	STOC									X		X	X														X												
2034	STOC																																						
2040	LAIT	X	X		X	X			X					X		X	X										X					X							
2050	STOC				X									X		X	X										X					X							
2071	LAIT													X		X											X					X							
2099	DIVE															X																							
2100	REST	X	X									X	A																										
2101	REST	A	A									A	A																										
2110	STOC	X	X			X			X					X		X	X										X												
2111	STOC																																						
2112	STOC																																						
2113	STOC									X	X	X	X															X											
2114	STOC																																						
2120	VIAN	X	X													X	X										X												
2121	VIAN	X	X													X	X										X												
2122	VIAN	X	X													X	X										X												
2123	VIAN	X	X													X	X										X												
2124	VIAN	X	X													X	X										X												
2125	VIAN	X	X													X	X										X												
2126	VIAN	X	X						X							X	X										X												
2127	VIAN	X	X													X	X										X												

A	B	C	F990	F986	F970	F962	F961	F960	F957	F955	F954	F953	F952	F951	F950	F930	F922	F921	F920	F911	F910	F909	F908	F907	F906	F905	F904	F903
2013	STOC	↑	X		X				X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X
2014	STOC																											
2020	LAIT																											
2024	LAIT																											
2029	LAIT																											
2030	STOC																											
2031	STOC																											
2032	STOC																											
2033	STOC								X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X
2034	STOC																											
2040	LAIT																											
2050	STOC																											
2071	LAIT																											
2099	DIVE																											
2100	REST																											
2101	REST																											
2110	STOC																											
2111	STOC																											
2112	STOC																											
2113	STOC														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2114	STOC																											
2120	VIAN																											
2121	VIAN																											
2122	VIAN																											
2123	VIAN																											
2124	VIAN																											
2125	VIAN																											
2126	VIAN																											
2127	VIAN																											

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C				
2128	VIAN	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2129	VIAN	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2190	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2210	STOC	X	X		X					X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2220	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2221	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2222	VIAN	X	X					X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2290	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2300	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2301	STOC	X	X		X					X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2302	VIAN	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2310	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2311	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2320	VIAN	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2390	DIVE	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
2610	FISH	X	X		A					X	X	X	X		X	X	X	X	X			X																		
2690	VIAN	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3000	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3010	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3011	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3012	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3013	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3014	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3019	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3090	REST	X	X	X						X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3100	STOC	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3110	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3111	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					
3112	REST	X	X							X	X	X	X		X	X	X	X	X																					

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518			
2128	VIAN	↑	X	X											X	X	X	X			X	X		X														
2129	VIAN													X																								
2190	DIVE	A	A											X																								
2210	STOC		X						X					X																								
2220	VIAN		X	X																																		
2221	VIAN		X	X																																		
2222	VIAN		X	X																																		
2290	DIVE	A	A											X																								
2300	REST		X					X				X	A																									
2301	STOC		X						X					X																								
2302	VIAN		X																																			
2310	REST		X									X	A																									
2311	REST		X									X	A																									
2320	VIAN		X																																			
2390	DIVE													X																								
2610	FISH		X						A					A																								
2690	VIAN													X																								
3000	REST		X									X																										
3010	REST		X									X	A																									
3011	REST		X									X	A																									
3012	REST		X									X	A																									
3013	REST		X									X	A																									
3014	REST		X									X	A																									
3019	REST		X									X	A																									
3090	REST																																					
3100	STOC		X											X																								
3110	REST		X									X	A																									
3111	REST		X									X	A																									
3112	REST		X									X	A																									

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C		
3113	REST	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
3119	REST	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
3120	LAIT	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3140	FRUL	X	X			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3190	DIVE	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X																			
3200	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3201	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3201-020	FRUL	X	X			X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3210	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3211	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3220	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3221	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3230	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3231	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3240	VIAN	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3250	POS	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3290	DIVE	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
33	Responsibility of DG SANCO																																					
3600	PROG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3601	PROG																																					
3602	PROG																																					
3609	PROG	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3610	PROG																																					
3700	DIVE																																					
3701	DIVE																																					
3800	DIVE	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3801	DIVE	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3810	DIVE	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															
3811	DIVE	X	X			X				X	X	X	X		X	X	X	X	X				X															

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518			
3113	REST	X	X				X	X				X	A																		X								
3119	REST	X	X				X	X				X	A																		X								
3120	LAIT	X	X			X			X					X		X															X								
3140	FRUL	X	X			X			X					X		X															X								
3190	DIVE													X		X																							
3200	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3201	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3201-020	FRUL	X	X			X			X					X		X															X								
3210	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3211	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3220	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3221	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3230	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3231	POS	X	X			X	X		X			X	X	X		X															X								
3240	VIAN	X	X											X		X																							
3250	POS	X	X			X	X		X					X		X															X								
3290	DIVE													X		X																							
33	Responsibility of DG SANCO																																						
3600	PROG																																						
3601	PROG																																						
3602	PROG																																						
3609	PROG																																						
3610	PROG																																						
3700	DIVE																																						
3701	DIVE																																						
3800	DIVE											X	X																		X								
3801	DIVE										X	X	X																		X								
3810	DIVE										X	X	X																		X								
3811	DIVE										X	X	X																		X								

A	B	C	F902	F901	F900	F816B	F816	F814	F812	F809	F808	F805	F804	F802B	F802	F801	F800B	F800	F604B	F604	F603	F602B	F602	F601	F600	F533	F532	F531	F530	F523	F522	F521	F520	F519C	F519B	F519											
3113	REST					X	X																																								
3119	REST					X	X																																								
3120	LAIT																																														
3140	FRUL																																														
3190	DIVE																																														
3200	POS																X	X																													
3201	POS																X	X																													
3201-020	FRUL																																														
3210	POS																X	X																													
3211	POS																X	X																													
3220	POS																																														
3221	POS																																														
3230	POS																																														
3231	POS																																														
3240	VIAN																																														
3250	POS																																														
3290	DIVE																																														
33	Responsibility of DG SANCO																																														
3600	PROG																																														
3601	PROG																																														
3602	PROG																																														
3609	PROG																																														
3610	PROG																																														
3700	DIVE																																														
3701	DIVE																																														
3800	DIVE																								X																						
3801	DIVE																							X																							
3810	DIVE																							X																							
3811	DIVE																							X																							

A ↓	B →	C ↑	F903	F904	F905	F906	F907	F908	F909	F910	F911	F920	F921	F922	F930	F950	F951	F952	F953	F954	F955	F957	F960	F961	F962	F970	F986	F990
3113	REST																											
3119	REST																											
3120	LAIT																											
3140	FRUL																											
3190	DIVE																											
3200	POS																											
3201	POS																											
3201-020	FRUL																											
3210	POS																											
3211	POS																											
3220	POS																											
3221	POS																											
3230	POS																											
3231	POS																											
3240	VIAN																											
3250	POS																											
3290	DIVE																											
33	Responsibility of DG SANCO																											
3600	PROG																											
3601	PROG																											
3602	PROG																											
3609	PROG																											
3610	PROG																											
3700	DIVE																											
3701	DIVE																											
3800	DIVE																											
3801	DIVE																											
3810	DIVE																											
3811	DIVE																											

A	B	C	F100	F101	F102	F103	F103B	F105	F105A	F106	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F205A	F206	F207	F211	F212	F213	F214	F215	F216	F217	F218	F220	F221	F222A	F222B	F222C		
3820	DIVE	↑	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3890	DIVE		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3900	FINA		X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
3910	CARA		X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
3990	FINA		X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
4000	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4010	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4020	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
4030	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
4031	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4040	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4050	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X															
4051	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4060	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4070	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4071	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4072	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4080	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4081	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4090	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4091	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4092	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4099	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4100	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															
4101	DEVR		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X															

A	B	C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F400	F402	F403	F404	F500	F501	F502	F503	F507	F508A	F508B	F508C	F508D	F508E	F508F	F509A	F509B	F510	F510A	F511	F511A	F512	F513	F515	F516	F517	F518			
3820	DIVE																																						
3890	DIVE																																						
3900	FINA	X	X																																				
3910	CARA	X	X																																				
3990	FINA																																						
4000	DEVR		X	X					X																			X											
4010	DEVR		X	X					X																			X											
4020	DEVR		X	X					X																			X											
4030	DEVR		X	X					X																			X											
4031	DEVR		X	X					X																			X											
4040	DEVR		X	X					X																			X											
4050	DEVR		X	X					X																			X											
4051	DEVR		X	X					X																			X											
4060	DEVR		X	X					X																			X											
4070	DEVR		X	X					X																			X											
4071	DEVR		X	X					X																			X											
4072	DEVR		X	X					X																			X											
4080	DEVR		X	X					X																			X											
4081	DEVR		X	X					X																			X											
4090	DEVR		X	X					X																			X											
4091	DEVR		X	X					X																			X											
4092	DEVR		X	X					X																			X											
4099	DEVR																																						
4100	DEVR																																						
4101	DEVR																																						

A	B	C	F802B	F802	F801	F800B	F800	F604B	F604	F603	F602B	F602	F601	F600	F533	F532	F531	F530	F523	F522	F521	F520	F519C	F519B	F519
3820	DIVE	↑																							
3890	DIVE	↓																							
3900	FINA																								
3910	CARA									X															
3990	FINA																								
4000	DEVR									X															
4010	DEVR									X															
4020	DEVR									X															
4030	DEVR									X															
4031	DEVR									X															
4040	DEVR									X															
4050	DEVR									X															
4051	DEVR									X															
4060	DEVR									X															
4070	DEVR									X															
4071	DEVR									X															
4072	DEVR									X															
4080	DEVR									X															
4081	DEVR									X															
4090	DEVR									X															
4091	DEVR									X															
4092	DEVR									X															
4099	DEVR									X															
4100	DEVR									X															
4101	DEVR									X															

ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DEI FILE AL FEAOG

dal 16 ottobre 2003

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2003, iniziato il 16 ottobre 2002.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere i file e la relativa documentazione alla Commissione con il sistema STATEL/STADIUM. La Commissione finanziaria un'unica installazione di STATEL/STADIUM per Stato membro. La versione più recente di «STADIUM client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/STADIUM sono caricate dal sito web CIRCA del FEAOG.

2. Struttura dei file

2.1. Lo Stato membro deve creare una registrazione informatizzata per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAOG (sezione Garanzia). Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2. Le registrazioni devono avere una struttura unidimensionale («flat file»). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessarie registrazioni distinte contenenti tutti i campi dei dati. Si dovrà accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽¹⁾.

2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate dovranno figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4. Il file deve possedere le caratteristiche seguenti.

- 1) La prima registrazione (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi (field) iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I (tabella delle X). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
- 2) Le successive registrazioni del file (righe di dati) sono registrazioni di dati, nello stesso ordine indicato nella prima registrazione di descrizione del file.
- 3) I campi sono separati da un «;» (punto e virgola). La riga di intestazione e le righe di dati dovranno contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;») nella registrazione e con un unico punto e virgola («;») alla fine della registrazione.
- 4) Le registrazioni hanno lunghezza variabile. Ogni registrazione si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return - Line Feed») (esadecimale: «0D 0A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Soltanto le righe di dati terminano con un «;» se l'ultimo campo è vuoto.
- 5) Il file è in codice ASCII ISO 8859-1, tranne per i file provenienti dalla Grecia, per i quali si applica la codifica EL0T-928 oppure ISO 8859-7. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).
- 6) Zone numeriche:
 - a) Simbolo del decimale: «.»
 - b) Segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo.
 - c) Numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III di seguito).
 - d) Nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.

⁽¹⁾ Si legga prima l'osservazione preliminare concernente le quantità nel capitolo 5 dell'allegato III.

- 7) Zone data: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).
Formato del codice bilancio FEAOG (campo F109) formato: «B99-9999-999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9) ⁽¹⁾.
- 8) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine della registrazione. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- 9) Per tutte le zone: nessuno spazio a sinistra delle stringhe; nessuno spazio a destra delle stringhe.
- 10) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2003):

```
F100;F101;F106;F107;F108;F109
BE01;154678;+ 152.50;EUR;20030715;B01-1000-123
BE01;024578;-1000.00;EUR;20030905;B01-2020-564
BE01;154985;9999.20;EUR;20030101;B01-1100-000
BE01;100078;+ 152.75;EUR;20030331;B01-1234-654
BE01;215452;+ 0.50;EUR;20030615;B01-1000-001 (Nota bene:+ 0.50 e non +.50)
BE01;123456;21550.15;EUR;20030101;B01-4000-010
ecc.
(varie righe di dati con campi nel medesimo ordine).
```

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «STADIUM client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («Win-CheckCsv») è contenuto nel programma di trasferimento dei dati («STADIUM client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Documentazione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere due note esplicative per ciascun organismo pagatore con il sistema STATEL/STADIUM.

- 1) Nella prima vengono spiegate tutte le differenze, ripartite per voce e sottovoce di bilancio, tra la dichiarazione annuale ⁽²⁾, in quanto parte della procedura annuale di liquidazione finanziaria (non tabella 104), e la somma delle registrazioni dei file (Σ F106) «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questo trasferimento, ossia «EXPLANATORY-NOTE».
- 2) Nella seconda vanno spiegati i codici utilizzati nei campi per i quali l'allegato III non comporta codici standard. «STADIUM client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasferimento tabulare, ossia «CODE-LIST».

La nota esplicativa sarà redatta come una comune lettera. Dovranno in particolare essere chiaramente indicati l'identità del mittente o dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.

4. Trasferimento dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i dati richiesti, evitando ripetizioni.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema all'atto dell'invio, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo alla Commissione di sopprimerli. Successivamente, per evitare una sovrapposizione di registrazioni informatizzate o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

⁽¹⁾ A partire dall'esercizio finanziario 2004 questi codici saranno modificati nell'ambito della nomenclatura di bilancio consueta. Ulteriori spiegazioni sono fornite a F109 «codice bilancio FEAOG» dell'allegato III.

⁽²⁾ Dichiarazione annuale: i dati inviati tramite STATEL/STADIUM utilizzando il tipo di invio «ANNUAL_DECLARATION».

ALLEGATO III

PROMEMORIA

Esercizio finanziario 2004

INDICE

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

- F100: organismo pagatore
- F101: numero di riferimento del pagamento
- F102: numero di riferimento del pagamento precedente
- F103: tipo di pagamento
- F103B: partecipazione privata
- F105: pagamento soggetto a sanzione
- F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio
- F106: importo
- F107: unità monetaria
- F108: data del pagamento
- F109: codice bilancio FEAOG
- F110: campagna

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

- F200: codice di identificazione
- F201: nome
- F202A: indirizzo: via e numero del beneficiario
- F202B: indirizzo: codice postale internazionale del beneficiario
- F202C: indirizzo: città o comune del beneficiario
- F205: azienda con sede in regione svantaggiata
- F205A: giovane agricoltore
- F206: produttore di agnelli di grossa/piccola taglia
- F207: regione e provincia
- F211: quantitativo di riferimento consegne
- F212: quantitativo di riferimento vendite dirette
- F213: percentuale di riferimento grassi
- F214: acquirente di latte
- F215: data di inizio della produzione
- F216: data della fine della produzione
- F217: data di inizio dell'ammasso privato
- F218: data della fine dell'ammasso privato

- F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio
- F221: nome dell'organismo intermedio
- F222A: indirizzo: via e numero dell'organismo
- F222B: indirizzo: codice postale internazionale dell'organismo
- F222C: indirizzo: città o comune dell'organismo
3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA
- F300: numero della dichiarazione o domanda
- F300B: data della domanda
- F301: numero di contratto (se del caso)
- F304: ufficio responsabile
- F305: numero di certificato o di licenza
- F306: data di rilascio del certificato o della licenza
- F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi
4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE
- F400: importo della cauzione di gara
- F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)
- F403: data della costituzione della cauzione puntuale oppure di maggiorazione di una cauzione globale
- F404: data dello svincolo della cauzione puntuale oppure di riduzione di una cauzione globale
5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO
- F500: codice del prodotto / codice della sottomisura di sviluppo rurale
- F501: tipo di animale
- F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)
- F503: quantitativo (per il quale è chiesto l'aiuto) indicato nella domanda di pagamento
- F507: resa
- F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento
- F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento
- F508C: superficie foraggera dichiarata
- F508D: soggetto a limite di UBA (unità bestiame adulto)
- F508E: premio all'estensivizzazione
- F508F: animali macellati, esportati o spediti
- F509A: superficie dichiarata erronea
- F509B: superficie dichiarata erronea (superfici foraggere)
- F510: numero di regolamento (CE) ed articolo
- F510A: tasso di finanziamento comunitario (in %)
- F511: tasso di aiuto FEAOG per unità (in euro)
- F511A: aiuto nazionale supplementare per unità (in euro)
- F512: tasso di cambio
- F513: tasso di aiuto FEAOG per unità (in moneta F107)

- F515: consegne lorde
- F516: vendite dirette lorde
- F517: tasso effettivo di grassi
- F518: consegne corrette
- F519: vendite dirette
- F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative
- F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative
- F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne
- F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette
- F522: prelievo supplementare dovuto
- F523: interessi dovuti per pagamento tardivo
- F530: titolo alcolometrico volumico effettivo
- F531: titolo alcolometrico volumico totale
- F532: titolo alcolometrico volumico naturale
- F533: zona viticola
6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI
- F600: ispezioni presso l'azienda o telerilevamento
- F601: data dell'ispezione
- F602: domanda ridotta
- F602B: calcolo rivisto del prelievo supplementare dovuto
- F603: motivi della riduzione
- F604: controllo sul posto (regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio)
- F604B: controllo sostitutivo (regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio)
7. (NON UTILIZZATA)
8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE
- F800: peso netto
- F800B: unità di misura per F800
- F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)
- F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali
- F802B: ufficio doganale di uscita
- F804: codice di restituzione all'esportazione
- F805: codice di destinazione
- F808: data della fissazione anticipata
- F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)
- F812: eventuale gara (fissazione anticipata)
- F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)
- F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione
- F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

9. DATI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL ACQUISTO E ALLA VENDITA ALL INTERVENTO
- 9.1. DATI RIGUARDANTI LA PRATICA DI ACQUISTO:
- F900: tipo di prodotto
 - F901: quantità offerta
 - F902: data dell'offerta
 - F903: data di accettazione dell'offerta iniziale
 - F904: data fissata come primo giorno di spedizione dell'offerta
 - F905: totale delle maggiorazioni e/o riduzioni (in EUR) (o prezzo finale)
 - F906: totale delle maggiorazioni mensili (in euro)
 - F907: data di consegna
 - F908: data di presa in consegna
 - F909: quantità presa in consegna
 - F910: tasso di cambio utilizzato
 - F911: centro d'intervento = luogo di stoccaggio (per la carne = dopo il disossamento)
 - F920: data di macellazione (carne)
 - F921: carne disossata
 - F922: quantità di carne disossata
 - F930: data di fabbricazione del prodotto d'intervento (settore latte)
- 9.2. DATI RIGUARDANTI LA PRATICA DI VENDITA
- F950: regolamento dell'aggiudicazione
 - F951: data di pubblicazione dell'aggiudicazione
 - F952: ultima data di presentazione delle offerte
 - F953: totale delle maggiorazioni e/o delle riduzioni (mercato interno) (oppure il prezzo finale)
 - F954: quantità uscite
 - F955: data di uscita
 - F957: quantità aggiudicata
 - F960: quantità netta di carne
 - F961: prezzo fissato o prezzo aggiudicato
 - F962: tipo di taglio
 - F970: data di costituzione della cauzione di destinazione
 - F980: data di arrivo a destino finale (se obbligatorio)
- 9.3. DATI RIGUARDANTI LE CAUZIONI
- F990: ammontare incamerato della cauzione

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

«A» = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

«D» = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV.

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

F100: organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100.XLS in CIRCA).

<http://forum.europa.eu.int/Members/irc/agri/Home/main>

F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

F102: numero di riferimento del pagamento precedente

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore quando si tratti di una pratica di anticipo o di recupero.

F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo lo schema riportato nell'elenco seguente:

Codice	Significatività
0	Aiuti alimentari
1	Anticipo o pagamento parziale
2	Pagamento finale (primo ed unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifiche
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria

Il codice «6» si riferisce all'ammasso pubblico quando la Commissione ha bisogno di dati circostanziati sui movimenti delle quantità che non comportano nessuna operazione finanziaria.

F103B: partecipazione privata

Questo campo si riferisce a F510A, in cui la Commissione chiede di indicare la percentuale del finanziamento del FEAOG nella zona di sviluppo rurale. A seconda dell'interpretazione che viene data di F510A, può essere o meno necessario compilare anche F103B. Se il finanziamento del FEAOG è espresso in percentuale dell'investimento totale, in questo campo va indicato l'importo della partecipazione privata, in quanto l'investimento totale è definito come l'insieme dei costi ammissibili al contributo del FEAOG. Se invece F510A è espresso in percentuale della spesa pubblica totale ammissibile, ossia nazionale ed europea, non occorre compilare questo campo.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F105A: riduzione ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 113)

Il campo F105A della tabella delle X deve essere utilizzato per indicare le somme ritenute (somme negative) su base degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Si deve utilizzare il campo F105A di ogni voce di bilancio dove si applica la ritenuta.

Non esiste una voce di bilancio specifica per dichiarare i pagamenti fatti utilizzando le somme ritenute su base degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999. Viene pertanto richiesto di indicare questi pagamenti nei campi 105A delle voci di bilancio corrispondenti (050401054030, 050401064040, 050401084050 e 050401114070). Essi appaiono come importi positivi indicanti che la spesa è finanziata dalle sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme di tutela ambientale o del sistema di modulazione.

Nel settore dei seminativi, invece, in F105A apparirà un importo negativo indicante una riduzione dell'aiuto diretto.

Nel settore dei seminativi, invece, in F105A apparirà un importo negativo indicante una riduzione dell'aiuto diretto.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F106: importo

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento coerentemente al codice di valuta indicato nel campo F107. La somma di questi importi (F106) per codice di bilancio (F109) deve di massima corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104. Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAOG. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per l'ammasso pubblico la somma degli importi deve in linea di massima corrispondere, nel caso degli acquisti, agli importi dichiarati alla riga 4 della tabella 1 della dichiarazione FAUDIT-ED. Nel caso delle vendite, indicare in dettaglio i valori totali alla riga 1 della tabella 53.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F107: unità monetaria

Formato richiesto: codice ISO 4217, ad es. DKK, EUR, GBP, SEK, ecc.

F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAOG.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F109: codice bilancio FEAOG

Indicare il codice completo della struttura del bilancio basato sulle attività (Activity Based Budget), compresi titolo, capitolo, articolo, voce e sottovoce.

Formato ABB richiesto (senza spazi): «9999999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Eventuali posizioni vuote devono essere completate con la cifra zero (ad es. 05020901160 diventa 050209011600000).

F110: campagna

Per i prodotti in regime d'intervento la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale esercizio possono essere attribuiti. I cereali, ad esempio, potrebbero provenire da una campagna precedente anziché da quella attuale.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C vanno impiegati per identificare il beneficiario del pagamento, ossia il beneficiario finale. Vanno inoltre utilizzati i campi F220, F221, F222A, F222B e F222C se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Se l'organismo intermedio è anche il beneficiario finale, gli stessi dati devono essere riportati nei campi F220, F221, F222A, F222B e F222C, come indicato in F200, F201, F202A, F202B e F202C.

Il campo F207 si riferisce unicamente al campo F200.

F200: codice di identificazione

Il codice di identificazione unico attribuito ai beneficiari dello Stato membro.

F201: nome

Cognome e nome del beneficiario o nome della società.

F202A: indirizzo: via e numero del beneficiario**F202B: indirizzo: codice postale internazionale del beneficiario****F202C: indirizzo: città o comune del beneficiario****F205: azienda con sede in regione svantaggiata**

Qualora ciò influisca sul tasso di aiuto.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F205A: giovane agricoltore

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F206: produttore di agnelli di grossa/piccola taglia

Formato richiesto: per i premi per pecora e i premi per capra utilizzare il seguente elenco di codici:

- «H» Agnello di grossa taglia
- «L» Agnello di piccola taglia
- «G» Capre

F207: regione e provincia

La regione e la provincia in cui è situata l'azienda del beneficiario (codice NUTS 3).

Formato richiesto: codice NUTS 3 come specificato nel documento che può essere caricato dal seguente indirizzo internet:

- DE: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_de.cfm?list=nuts
- EN: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_en.cfm?list=nuts
- FR: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/codelist_fr.cfm?list=nuts

F211: quantitativo di riferimento consegne

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F212: quantitativo di riferimento vendite dirette

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F213: percentuale di riferimento grassi

Relativamente al regime delle quote lattiere.

Formato richiesto: 9.....9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F214: acquirente di latte

In base all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1). Relativamente al regime delle quote lattiere.

F215: data di inizio della produzione

Nel caso di più date, fornire la data più remota.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F216: data della fine della produzione

Nel caso di più date, fornire la data più remota.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F217: data di inizio dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F218: data della fine dell'ammasso privato

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Il codice di identificazione unico attribuito agli organismi intermedi dello Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, ossia tramite ciascuna istituzione intermedia o direttamente all'organismo.

F221: nome dell'organismo intermedio

Il nome dell'organismo.

F222A: indirizzo: via e numero dell'organismo

F222B: indirizzo: codice postale internazionale dell'organismo

F222C: indirizzo: città o comune dell'organismo

3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA

F300: numero della dichiarazione o domanda

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri.

F300B: data della domanda

Data del ricevimento della domanda da parte dell'organismo pagatore (comprendente eventuali uffici regionali).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F301: numero di contratto (se del caso)**F304: ufficio responsabile**

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

F305: numero di certificato o di licenza**F306: data di rilascio del certificato o della licenza**

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi

Se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

F400: importo della cauzione di gara

La normativa determina in linea di massima l'importo della cauzione di gara.

Formato richiesto: 99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F403: data della costituzione della cauzione puntuale oppure di maggiorazione di una cauzione globale

La Commissione deve essere in grado di verificare se in ogni momento la cauzione puntuale o globale copre le spese del FEAOG.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F404: data dello svincolo della cauzione puntuale oppure di riduzione di una cauzione globale

La Commissione deve essere in grado di verificare se in ogni momento la cauzione puntuale o globale copre le spese del FEAOG.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Osservazione preliminare concernente le quantità: di norma, le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. Nel caso del pagamento di un anticipo seguito dal pagamento di un saldo, la quantità va indicata nella registrazione dell'anticipo. Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nelle registrazioni del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali non corretti, la modifica delle quantità va indicata con il segno meno.

F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale

Gli Stati membri devono redigere il proprio elenco di codici, che vanno spiegati nella lettera di accompagnamento dei file di pagamento.

Nel caso di misure di sviluppo rurale va indicato, se del caso, un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale).

Nel caso della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (voce di bilancio 050209071650) vanno indicati i codici delle misure. Essi si riferiscono alle definizioni delle misure stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1).

Per prodotti non compresi nell'allegato I: indicare il codice del prodotto (il codice NC riportato nella casella 33 del DAU; 8 cifre)

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

Codice	Il pagamento forfettario comprende:
A	un aiuto per superficie
B	un premio per animale
C	sia un premio per animale che un aiuto per superficie

F501: tipo di animale

In merito al regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21), segnatamente il «Premio unico alla macellazione», per il tipo di animale ci si dovrà riferire all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b). Si tratta di un'indicazione importante, vista la differenziazione del premio.

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)

Cfr. l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Per lo sviluppo rurale il quantitativo oggetto di pagamento deve essere indicato nell'unità appropriata alla sottomisura agroambientale prevista in F500. Va acclusa al file del pagamento una tavola di corrispondenza tra il codice della sottomisura (ad esempio riduzione degli input) utilizzato in F500 e l'unità con cui è calcolato il premio (ad esempio ha) in F502.

Per il settore del vino, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere comunicati in base al titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, la quantità pagata deve essere espressa nell'unità prevista nel regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F503: quantitativo (per il quale è chiesto l'aiuto) indicato nella domanda di pagamento

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F507: resa

Resa rappresentativa utilizzata per calcolare il pagamento compensativo [ai sensi del piano di regionalizzazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1)].

Formato richiesto: 9.....9.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie a cui si riferisce la domanda.

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

La superficie su cui si basa il pagamento.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508C: superficie foraggera dichiarata

Questo dato è direttamente correlato alla linea di bilancio relativa ai premi per animale. La superficie foraggera dichiarata è utilizzata per calcolare il fattore di densità del bestiame. Questa informazione deve sempre essere fornita se il beneficiario è autorizzato ad utilizzare la superficie foraggera. I settori interessati sono quello delle carni e alcune misure di sviluppo rurale.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F508D: soggetto a limite di UBA (unità bestiame adulto)

Se un premio per allevamento viene ridotto a causa della superficie foraggera.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F508E: premio all'estensivizzazione

Cfr. il regolamento (CE) n. 1254/1999.

Per il regime dei piccoli agricoltori «Y» significa che l'importo globale comprende un premio all'estensivizzazione.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F508F: animali macellati, esportati o spediti

In questo campo va indicato per il premio unico alla macellazione se gli animali per i quali è chiesto il premio sono stati macellati, esportati o spediti.

Formato richiesto: da comunicare con uno dei seguenti codici:

- S: macellati
- E: esportati
- C: spediti

F509A: superficie dichiarata erronea

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F509B: superficie dichiarata erronea (superfici foraggere)

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. Si veda anche F508C.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F510: numero di regolamento (CE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è prevista la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

F510A: tasso di finanziamento comunitario (in %)

Per lo sviluppo rurale la percentuale corrisponde all'aiuto totale finanziato dal FEAOG. Tale percentuale può essere calcolata rispetto all'investimento globale, in quanto corrisponde all'insieme dei costi ammissibili al finanziamento del FEAOG, compresa la partecipazione privata (cfr. F103B). Alternativamente, essa può essere calcolata rispetto alla spesa pubblica totale ammissibile al contributo del FEAOG, ossia escludendo la partecipazione privata.

Formato richiesto: +99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F511: tasso di aiuto FEAOG per unità (in euro)

Tranne quando F511 e F512 sono invariabili per una campagna.

Formato richiesto: 9.....9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

L'uso di sei decimali può sembrare insolito, ma alcuni regolamenti, ad es. il regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10), fissano il premio fino a cinque decimali, anche utilizzando l'euro. Per far fronte ad ogni evenienza il numero di decimali è stato portato a sei.

F511A: aiuto nazionale supplementare per unità (in euro)

Importi pagati tramite risorse nazionali.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F512: tasso di cambio

Il tasso agricolo applicato per il pagamento (tranne quando F511 e F512 sono invariabili per una campagna).

Formato richiesto: 9.....9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F513: tasso di aiuto FEAOG per unità (in moneta F107)

Formato richiesto: 9.....9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9 (cfr. F511).

F515: consegne lorde

«Consegne lorde» sono tutti i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati, ai sensi dell'articolo 9, lettera g), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, senza che sia stato rettificato il tenore in grassi.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F516: vendite dirette lorde

Per le voci di bilancio 050208021501 e 050208031502, il valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, o dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1).

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F517: tasso effettivo di grassi

Come risulta dall'analisi di laboratorio, espresso in percentuale anziché in grammi o chilogrammi.

Formato richiesto: 9.....9.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F518: consegne corrette

La quantità di consegne corrette in relazione al tenore di materia grassa utilizzando la formula di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19).

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519: vendite dirette

Latte o equivalente latte ai sensi dell'articolo 9, lettera h), del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519B: consegne dopo eventuali rettifiche amministrative

Settore del latte: per «rettifiche amministrative» si intendono le correzioni apportate dall'organismo pagatore ai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Esse vanno sempre indicate separatamente dai quantitativi dichiarati dagli acquirenti. Le rettifiche possono essere positive o negative. Le correzioni nette devono essere indicate in rapporto alla situazione prima della rettifica. Le rettifiche forfettarie non possono essere inserite in questo spazio.

Le rettifiche risultanti dai controlli sul posto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 19) devono essere registrate nei campi F600-F603.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F519C: vendite dirette dopo eventuali rettifiche amministrative

Per la definizione di rettifiche amministrative si veda F519B.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F520: superamento o non raggiungimento della quota per le consegne

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F521: superamento o non raggiungimento della quota per le vendite dirette

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F522: prelievo supplementare dovuto

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, vedasi F109).

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F523: interessi dovuti per pagamento tardivo

Per consegne o vendite dirette (da distinguere mediante il codice bilancio, vedasi F109).

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F530: titolo alcolometrico volumico effettivo

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

Formato richiesto: da comunicare con uno dei seguenti codici: A, B, CIA, CIB, CII, CIII, CIIIB.

6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

La Commissione ha necessità di sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quale percentuale tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, non va riportato alcun pagamento.

F600: ispezioni presso l'azienda o telerilevamento

I «controlli sul posto» di cui trattasi sono quelli menzionati nei pertinenti regolamenti ⁽¹⁾, e prevedono visite nelle aziende, accompagnate o meno da telerilevamento. I campi da F601 a F603 devono essere compilati solo se F600 indica un controllo sul posto. Ogni registrazione, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, che si riferisce ad una determinata ispezione deve essere indicata nel campo F600 con il codice appropriato (v. infra).

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Essi non vanno indicati come tali in alcun campo. Le sanzioni vanno tuttavia indicate in F105, sia che scaturiscano da un controllo amministrativo che da un controllo sul posto.

Formato richiesto: «N»= nessuna ispezione, «F»= ispezione presso l'azienda e «T»= ispezione mediante telerilevamento. Il codice «FT» va utilizzato qualora siano stati effettuati controlli sul posto e controlli mediante telerilevamento.

F601: data dell'ispezione

Questo campo va compilato quando in F600 è riportato un controllo sul posto. Non occorre invece compilarlo nel caso del telerilevamento.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F602: domanda ridotta

Indicare in questo spazio se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo deve essere compilato se in F600 è stata riportata un'ispezione sul posto.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F602B: calcolo rivisto del prelievo supplementare dovuto

Ad esempio, dopo un controllo sul posto.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Questo campo va compilato quando in F600 è riportato un controllo sul posto.

⁽¹⁾ Articolo 61 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione [sviluppo rurale].
 Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio [SIGC].
 Titolo III del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione. [seminativi e premi per animali]
 Articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione. [frutta a guscio].
 Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione [uve secche].
 Articolo 4 del regolamento (CE) n. 609/1999 della Commissione [luppolo].

Per il regime dei piccoli agricoltori si applica il seguente elenco di codici:

Codice	Motivo
A	Superfici «blocate», non disponibili per uso personale dell'agricoltore
B	Mancato rispetto del massimale per i bovini
C	Mancato rispetto delle buone condizioni agronomiche

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

F604: controllo sul posto [regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6)].

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F604B: controllo sostitutivo [regolamento (CEE) n. 386/90]

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

7. (NON UTILIZZATA)

8. DATI COMPLEMENTARI PER RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

F800: peso netto

Si veda l'osservazione preliminare alla sezione 5 «Dati relativi al prodotto».

Nel caso di prodotti non compresi nell'allegato I indicare la quantità dell'ingrediente per cui è versata la restituzione all'esportazione. Se il codice del prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile al finanziamento, occorre creare registrazioni multiple con gli importi e le quantità corrispondenti.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

F800B: unità di misura per F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Carattere	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [EUD / COL – Customs Office List ⁽¹⁾]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice COL è composto da due lettere che indicano il paese seguite da sei cifre che si riferiscono all'ufficio doganale (ad esempio: «NL146123»).

F802B: ufficio doganale di uscita

Va indicato l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio della Comunità. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito comunitario/comune [EUD / COL – Customs Office List ⁽²⁾]. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del relativo al «controllo sostitutivo». Tale informazione è disponibile sul documento T5 o un equivalente.

Formato richiesto: Formato richiesto: il codice COL è composto da due lettere che indicano il paese seguite da sei cifre che si riferiscono all'ufficio doganale (ad esempio: «NL146123»).

F804: codice di restituzione all'esportazione

12 caratteri per i prodotti della nomenclatura agricola. Si veda la nota esplicativa a F800 per la procedura da seguire quando più ingredienti di un prodotto trasformato sono ammissibili alla restituzione («non allegato I»).

F805: codice di destinazione

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z (codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità). Cfr. il regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6) e i successivi aggiornamenti).

A fini di armonizzazione gli Stati membri devono utilizzare anche la categoria «Varie» (codici Q) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità prima di inviare i loro dati alla Commissione.

F808: data della fissazione anticipata

Se fissato in anticipo, la data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/csrdhome.htm

⁽²⁾ COL: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/it/csrdhome.htm

F812: eventuale gara (fissazione anticipata)

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7), o altra procedura analoga per altri settori pertinenti. La Commissione ha bisogno del riferimento del bando di gara.

F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)

Per il settore carne è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B) in caso di finanziamento anticipato; se non sussiste finanziamento anticipato sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel documento T5. Cfr. anche l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

9. DATI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA ALL'INTERVENTO

Queste operazioni (acquisti e vendite) sono correlate alla linea di bilancio «altre spese». Per gli acquisti si prega di indicare in dettaglio le quantità e il valore totali nella riga 4 della tabella 1 (o 51). Per le vendite si prega di indicare in dettaglio le quantità e il valore totali nella riga 1 della tabella 53.

La Commissione ha bisogno di dati circostanziati sugli acquisti, le vendite e le perdite anche quando non comportano operazioni finanziarie, come nel caso delle vendite a titolo gratuito di prodotti alimentari e delle perdite inferiori al limite di tolleranza. Per i prodotti in regime d'intervento i movimenti dettagliati delle scorte sono più importanti delle implicazioni finanziarie. A differenza del sistema FAUDIT-ED, alla Commissione non interessano i totali cumulativi. Essa richiede inoltre che le informazioni contenute nella tabella delle X riflettano la realtà delle operazioni. La tabella 8, ossia «Ammasso pubblico — Situazione e movimenti delle scorte pubbliche», integra le informazioni di cui sopra.

9.1. DATI RIGUARDANTI LA PRATICA DI ACQUISTO

F900: tipo di prodotto

Formato richiesto: da codificare mediante un codice a due caratteri secondo la seguente tabella:

Frumento tenero	01
Frumento (grano) duro	02
Orzo	03
Segala	04
Sorgo	05

Granturco	06	
Zucchero		11
Olio d'oliva		21
Alcole, articoli 39/40 ⁽¹⁾ o articolo 30 ⁽²⁾		31
Alcole, articoli 36/37 ⁽¹⁾ o articoli 27/28 ⁽²⁾		32
Riso		41
Latte scremato in polvere		51
Burro	52	
Carcasse di bovini		71
Carni bovine disossate		72
Carni ovine		73
Carni caprine		74
Settore carni suine		75

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1).
⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1493/1999.

F901: quantità offerta

L'unità di misura è espressa in tonnellate con tre decimali.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F902: data dell'offerta

Si intende letteralmente la data dell'offerta.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F903: data di accettazione dell'offerta iniziale

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F904: data fissata come primo giorno di spedizione dell'offerta

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F905: totale delle maggiorazioni e/o riduzioni (in EUR) (o prezzo finale)

Per le carni bovine la Commissione fa riferimento alla percentuale totale delle maggiorazioni/riduzioni dovute alle differenze qualitative o allo stato di ingrasso calcolato in base al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22). Per i cereali la Commissione si riferisce al regolamento (CE) n. 824/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31).

Oppure il prezzo finale.

Formato richiesto: 99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F906: totale delle maggiorazioni mensili (in euro)

Cereali e olio d'oliva: per i cereali la Commissione fa riferimento alla maggiorazione mensile in euro applicata al prezzo d'intervento della campagna di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 824/2000.

Formato richiesto: 99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F907: data di consegna

Per i bovini si intende la data di arrivo al magazzino frigorifero.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F908: data di presa in consegna

Per le carni con osso si intende la data di arrivo al magazzino frigorifero; per le carni disossate si intende la data di arrivo al laboratorio di sezionamento; si veda l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F909: quantità presa in consegna

Espressa in tonnellate con tre decimali.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F910: tasso di cambio utilizzato

Formato richiesto: 9.....9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F911: centro d'intervento = luogo di stoccaggio (per la carne = dopo il disossamento)

Occorre indicare la denominazione e l'indirizzo del magazzino frigorifero del centro d'intervento; nel caso della carne, si intende il centro d'intervento dopo il disossamento.

F920: data di macellazione (carne)

La Commissione deve essere in grado di verificare che le scadenze siano rispettate. Occorre pertanto registrare separatamente tutte le date con i corrispondenti quantitativi (F909) e importi (F106).

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F921: carne disossata

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

F922: quantità di carne disossata

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F930: data di fabbricazione del prodotto d'intervento (settore latte)

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

9.2. DATI RIGUARDANTI LA PRATICA DI VENDITA

F950: regolamento dell'aggiudicazione**F951: data di pubblicazione dell'aggiudicazione**

Si intende la data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F952: Ultima data di presentazione delle offerte

Si intende l'ultima data possibile per la presentazione delle offerte.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F953: totale delle maggiorazioni e/o delle riduzioni (mercato interno) (oppure il prezzo finale)

Per i cereali si intende la percentuale totale delle maggiorazioni o delle riduzioni calcolata in base all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76) e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21) (mercato interno) o la maggiorazione mensile in EUR ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2131/93 (vendite per l'esportazione), oppure il prezzo finale.

Formato richiesto: +99.....99.99 o -99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F954: quantità uscite

La quantità effettivamente uscita, comprese le quantità respinte. Per le carni con osso essa corrisponde al peso lordo, per le carni disossate al peso netto indicato sulla confezione.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F955: data di uscita

Data dell'uscita fisica effettiva dei prodotti. Se la data effettiva è posteriore al periodo di locazione gratuita, va indicata la data finale di tale periodo. Occorre registrare separatamente nel file tutte le date con i quantitativi e gli importi corrispondenti.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F957: quantità aggiudicata

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F960: quantità netta di carne

Si intende la quantità aggiudicata e pagata prima dell'uscita o la differenza tra la quantità aggiudicata e la quantità uscita al momento del saldo.

Formato richiesto: +99.....99.999 o -99.....99.999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F961: prezzo fissato o prezzo aggiudicato

Si intende il prezzo fissato o il prezzo minimo aggiudicato per tonnellata (si veda anche F953), ossia il prezzo stabilito dal comitato di gestione espresso in euro.

Formato richiesto: 99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

F962: tipo di taglio

Formato richiesto: codice a cinque caratteri (da INT11 fino a INT24) corrispondente ai codici indicati nell'Allegato V del regolamento (CE) n. 562/2000.

F970: data di costituzione della cauzione di destinazione

La data effettiva della costituzione della cauzione di destinazione.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

F980: data di arrivo a destino finale (se obbligatorio)

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno su 4 posizioni, mese su 2 posizioni, giorno su 2 posizioni).

9.3. DATI RIGUARDANTI LE CAUZIONI

F990: ammontare incamerato della cauzione

Si intende l'importo delle cauzioni effettivamente incamerato.

Formato richiesto: 99.....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	102,2
	060	90,9
	096	68,9
	999	87,3
0707 00 05	052	106,4
	999	106,4
0709 90 70	052	104,5
	999	104,5
0805 50 10	052	82,2
	388	70,2
	524	68,1
	528	51,9
	999	68,1
0806 10 10	052	101,8
	064	97,9
	999	99,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,7
	400	72,2
	508	35,3
	512	66,6
	720	72,4
	800	166,1
	804	94,9
	999	83,5
0808 20 50	052	111,0
	064	58,3
	720	65,2
	999	78,2

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2003**

che riduce, per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.
- (2) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 ⁽⁴⁾, i quantitativi di arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 101 966 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/04 devono essere diminuiti del 14,93 % in Italia.

- (3) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 2 286 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/2004 devono essere diminuiti del 19,83 % in Grecia, del 54,14 % in Spagna, del 26,74 % in Francia e del 33,29 % in Italia.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia, la Grecia e l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.

ALLEGATO I

(in EUR/100 Kg)

	Contratti pluriennali	Contratti di campagne	Singoli produttori
Italia	9,59	8,34	7,50

ALLEGATO II

(in EUR/100 Kg)

	Contratti pluriennali	Contratti di campagne	Singoli produttori
Grecia	8,39	7,30	6,57
Spagna	4,80	4,17	3,76
Francia	7,67	6,67	6,00
Italia	6,98	6,07	5,46

**REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2003**

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1684/2003 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1730/2003 ⁽⁴⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1684/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1684/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
⁽³⁾ GU L 240 del 26.9.2003, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,01 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	44,96 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,01 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	48,88
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	48,93
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	48,93
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4888

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2003**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ottava gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ottava gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ottava gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,000 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1752/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 800 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ⁽⁴⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.
- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 800 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (€)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (€)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	93	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	116
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	93		064 e 066	EUR/t	142
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	93		A97	EUR/t	122
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	122
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	93		064 e 066	EUR/t	142
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	93	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	142
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	93	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	116
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	122
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	93		R03	EUR/t	127
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	93		064 e 066	EUR/t	142
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	93		A97	EUR/t	122
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	122
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	93	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	116
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	93		A97	EUR/t	122
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	93		064 e 066	EUR/t	142
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	116
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	116		R02	EUR/t	122
	R02	EUR/t	122		R03	EUR/t	127
	R03	EUR/t	127		064 e 066	EUR/t	142
	064 e 066	EUR/t	142		A97	EUR/t	122
	A97	EUR/t	122		021 e 023	EUR/t	122
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	122	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	122
	R01	EUR/t	116		021 e 023	EUR/t	122
	A97	EUR/t	122		R01	EUR/t	116
	064 e 066	EUR/t	142		A97	EUR/t	122
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	116		064 e 066	EUR/t	142
	R02	EUR/t	122	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	116
	R03	EUR/t	127		R02	EUR/t	122
	064 e 066	EUR/t	142		R03	EUR/t	127
	A97	EUR/t	122		064 e 066	EUR/t	142
	021 e 023	EUR/t	122		A97	EUR/t	122
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	116		021 e 023	EUR/t	122
	064 e 066	EUR/t	142	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	116
	A97	EUR/t	122		A97	EUR/t	122
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	116		064 e 066	EUR/t	142
	R02	EUR/t	122	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	122
	R03	EUR/t	127		—	EUR/t	—
	064 e 066	EUR/t	142	1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
	A97	EUR/t	122	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	021 e 023	EUR/t	122				

(1) La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	2 000 t.
Insieme delle destinazioni R02 e R03:	2 000 t.
Destinazioni 021 e 023:	500 t.
Destinazioni 064 e 066:	4 000 t.
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caïques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2003 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2003**

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1620/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 26 settembre al 2 ottobre 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1620/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 4,72 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 250 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 231 del 17.9.2003, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1754/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

recante terza modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 ⁽²⁾ stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Al fine di tener conto delle raccomandazioni fatte di recente dalla Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), si rendono necessarie alcune modifiche del regolamento.

(2) Nel giugno 2003, la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC) ha fatto le seguenti raccomandazioni:

- è opportuno aumentare da 310 000 tonnellate a 341 000 tonnellate il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto nella zona III b, c, d (acque CE),
- è opportuno, a partire da ottobre 2003, ridurre da 140 a 130 mm la dimensione minima delle maglie delle reti da traino sprovviste di finestra di fuga nella pesca del merluzzo bianco,
- è opportuno ridurre da 120 a 110 mm l'apertura minima delle maglie della finestra in un sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA».

(3) Le parti contraenti dell'IBSFC hanno convenuto di permettere che le raccomandazioni siano attuate prima dello scadere del periodo di obiezioni di cui alla convenzione che istituisce l'IBSFC.

(4) È necessario che dette misure siano applicate nella Comunità immediatamente dopo il divieto di pesca estivo al fine di evitare costi supplementari per i pescatori.

(5) Dati scientifici mostrano comunque che le reti da traino sprovviste di finestra di fuga sono meno selettive del tipo di attrezzo BACOMA. Risulta pertanto opportuno vietare l'uso di dette reti nelle acque comunitarie e per le navi della Comunità.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2341/2002 di conseguenza.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IC e V del regolamento (CE) n. 2341/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 2341/2002 è così modificato:

1) Nell'allegato IA il testo relativo alla specie spratto nelle seguenti zone:

III b, c, d (acque CE),

III d (acque estoni),

III d (acque lettoni) e

III d (acque lituane) è sostituito dal testo seguente:

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: III bcd (acque CE)
Danimarca	30 247	(1) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. (2) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria. (3) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Germania	19 162	
Finlandia	15 833	
Svezia	68 473	
CE	133 715	
Estonia	0	
Lettonia	6 000 (1) (2)	
Lituania	3 000 (3)	
TAC	341 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	6 000	3 000

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: III d (acque estoni)
CE	0	
TAC	341 000	

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: III d (acque lettoni)
CE	6 000 (1) (2)	(1) Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona III bcd (acque CE). (2) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
TAC	341 000	

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: III d (acque lituane)
Danimarca	5 817	(1) Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per lo spratto nella zona III bcd (acque CE). (2) Di cui 3 000 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC per lo spratto nella zona III bcd (acque CE).»
Germania	1 546	
Svezia	2 637	
	3 000 (1)	
CE	13 000 (2)	
TAC	341 000	

2) Nell'allegato IC la nota in calce 2 relativa alla specie scorfano nelle zone V, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Scorfano Sebastes spp.	Zona: V, XII, XIV (1) (2)
Germania 11 100 (2)	(1) Acque comunitarie e zone al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri. (2) Può essere prelevato nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO, ma deve essere detratto dal contingente per le zone V, XII, XIV entro un contingente massimo di 25 000 t.»
Spagna 1 949 (2)	
Francia 1 037 (2)	
Irlanda 4 (2)	
Paesi Bassi 5 (2)	
Portogallo 2 330 (2)	
Regno Unito 27 (2)	
CE 16 452 (2)	
TAC 119 000 (2)	

3) All'allegato V:

a) Il testo del punto 1.1.1 è sostituito dal seguente testo:

«1.1.1. Senza finestre di fuga

Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.»

b) all'appendice 1:

i) La sezione intitolata «Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA"» è sostituita dal testo seguente:

«Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore "BACOMA"»

Finestra a maglie quadrate di 110 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.»

ii) La sezione intitolata «Pezza di rete della finestra» è sostituita dal testo seguente:

«Pezza di rete della finestra»

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 110 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 mm.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1755/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	96,0
	060	87,0
	068	88,6
	096	72,9
	999	86,1
0707 00 05	052	94,9
	999	94,9
0709 90 70	052	98,3
	999	98,3
0805 50 10	052	82,2
	382	58,3
	388	81,0
	524	57,8
	528	55,0
0806 10 10	999	66,9
	052	105,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	114,9
	999	110,2
	388	73,3
	400	71,4
0808 20 50	508	103,4
	512	104,3
	720	49,4
	800	193,6
	804	104,7
	999	100,0
	052	109,8
0808 20 50	064	47,6
	720	65,2
	999	74,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2003 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2003

**recante modifica del regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare e di Madera nel settore degli ortofrutti-
coli trasformati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1493/2003 ⁽⁴⁾, definisce un bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per i prodotti trasformati a base di ortofrutti a beneficio dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede, per l'insieme dei dipartimenti francesi d'oltremare, un quantitativo annuo di 300 tonnellate di polpe di frutta di cui al codice NC 2008 e un quantitativo annuo di 170 tonnellate di succhi di frutta concentrati di cui al codice NC 2009. Allo stato attuale di esecuzione del bilancio nelle suddette regioni, e in considerazione del fabbisogno stimato di approvvigionamento per il secondo semestre 2003, le quantità stabilite per l'approvvigionamento di queste due categorie di prodotti risultano inferiori al fabbisogno.

(3) Con lettera datata 8 luglio 2003, le autorità francesi hanno pertanto inoltrato una domanda di modifica del bilancio, al fine di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento dei dipartimenti d'oltremare.

(4) L'allegato III, parte 4, del regolamento (CE) n. 98/2003 definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per i prodotti trasformati a base di ortofrutti a beneficio di Madera e delle Azzorre.

(5) Il bilancio previsionale di approvvigionamento prevede, per Madera, un quantitativo annuo di 400 tonnellate di frutta di cui al codice NC 2008. Allo stato attuale di esecuzione del bilancio in questa regione, la quantità stabilita per l'approvvigionamento di detta categoria di prodotti risulta inferiore al fabbisogno.

(6) Con lettera datata 6 agosto 2003, le autorità portoghesi hanno pertanto inoltrato una domanda di modifica del bilancio relativo a Madera, al fine di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento di questa regione.

(7) È opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 98/2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è modificato come segue:

- 1) all'allegato I, la parte 3 è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) all'allegato III, parte 4, la tabella relativa a Madera è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 26.8.2003, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

«Parte 3

Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantità (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
				I	II	III
Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione: — agrumi — altri, escluse le frutta tropicali	ex 2007 91 ex 2007 99	Tutti	0	—	395	—
Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione: — agrumi — pere — albicocche — ciliegie — pesche — fragole — miscugli, escluse le frutta tropicali — altre, escluse le frutta tropicali	ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 ex 2008 60 ex 2008 70 ex 2008 80 ex 2008 92 ex 2008 99	Guyana Guadalupa Martinica Riunione	450	— — — —	586 408 408 456	— — — —
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione: — succhi di arancia	ex 2009 11 11, ex 2009 11 19, ex 2009 19 11, ex 2009 19 19	Guyana Martinica Riunione Guadalupa	300	— — — —	727 311 311 311	— — — (¹)
— succhi di pompelmo o di pomelo — succhi di uva — succhi di mela — succhi di pere — succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali — miscugli di succhi di mela e di succhi di pera — altri miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2009 20 11, ex 2009 20 19 ex 2009 60 11, ex 2009 60 19, ex 2009 60 51, ex 2009 60 71 ex 2009 70 11, ex 2009 70 19 ex 2009 80 11, ex 2009 80 19 ex 2009 80 35, ex 2009 80 38 ex 2009 90 11, ex 2009 90 19 ex 2009 90 21, ex 2009 90 29	Totale	—	—	—	—

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2201/96.»

ALLEGATO II

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	100	227	245	—
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — ananassi — pere — ciliegie — pesche — altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19 — miscugli — diverse dai cuori di palma e miscugli	2008 20 2008 40 2008 60 2008 70 2008 92 2008 99	580	193	211	—
— Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — succhi destinati alla trasformazione	ex 2009	100		294	—»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1757/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2003**

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine e che modifica il regolamento (CEE) n. 1292/81

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le zucchine figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che non garantiscono più la chiarezza giuridica.
- (2) Per ragioni di chiarezza, è opportuno rendere autonoma, rispetto agli altri prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1292/81, la regolamentazione concernente le zucchine e modificare di conseguenza il suddetto regolamento. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma CEE/ONU FFV-41 concernente la commercializzazione e il controllo di qualità delle zucchine raccomandata dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e lo sviluppo qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle suddette nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzino di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 129 del 15.5.1981, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61.

- (5) I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile alle zucchine di cui al codice NC 0709 90 70 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore. I prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra» possono inoltre presentare lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1292/81 è modificato come segue.

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle zucchine».
- 2) All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«La norma di commercializzazione applicabile alle melanzane di cui al codice NC 0709 30 00 figura nell'allegato.»
- 3) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal titolo:
«ALLEGATO
NORME PER LE ZUCCHINE».
- 4) L'allegato III è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

NORMA PER LE ZUCCHINE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle zucchine delle varietà (cultivar) della *Cucurbita pepo* L., raccolte ad uno stadio di maturazione non troppo avanzato, i cui semi siano ancora teneri, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le zucchine destinate alla trasformazione industriale.

La presente norma si applica anche alle zucchine presentate con il fiore.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le zucchine devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le zucchine e le zucchine con fiore devono essere:

- intere e munite del peduncolo, che può essere lievemente danneggiato,
- sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,
- di aspetto fresco,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- prive di umidità esterna anormale,
- prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre esse devono essere:

- consistenti,
- prive di cavità,
- prive di screpolature,
- giunte ad uno stadio di sviluppo sufficiente, prima che i semi siano diventati duri.

Lo stato e il grado di sviluppo delle zucchine devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Le zucchine sono classificate nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria Extra

Le zucchine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Esse devono essere:

- ben sviluppate,
- ben formate,
- munite del peduncolo, tagliato di netto e di una lunghezza massima di 3 cm.

Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissimi difetti superficiali, purché questi non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto e le sue caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione nell'imballaggio.

ii) *Categoria I*

Le zucchine di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

Sono ammessi i seguenti leggeri difetti, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- leggeri difetti di forma,
- leggeri difetti di colorazione,
- lievissimi difetti della buccia,
- lievissimi difetti dovuti a malattie a condizione che non siano evolutive e non colpiscano la polpa.

Le zucchine devono avere un peduncolo con una lunghezza non superiore a 3 centimetri.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende le zucchine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Esse possono presentare i difetti seguenti, purché questi non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- lievi bruciature da sole,
- lievi difetti della buccia,
- lievi difetti dovuti a malattie a condizione che non siano evolutive e non colpiscano la polpa.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro delle zucchine è determinato

- dalla loro lunghezza o
- dal loro peso.

a) Nel caso del calibro per lunghezza, questa è misurata tra il punto di giuntura con il peduncolo e l'estremità del frutto.

La lunghezza minima è di 7 cm e la lunghezza massima è di 35 cm.

Per le categorie Extra e I, le zucchine devono essere calibrate secondo la scala seguente:

- da 7 cm a 14 cm inclusi,
- da 14 cm esclusi a 21 cm inclusi,
- 21 cm esclusi a 35 cm inclusi.

b) Nel caso del calibro per peso, il peso minimo è di 50 g e il peso massimo è di 450 g.

Per le categorie Extra e I, le zucchine devono essere calibrate secondo la scala seguente:

- da 50 g a 100 g inclusi,
- da 100 g esclusi a 225 g inclusi,
- da 225 g esclusi a 450 g.

Le disposizioni relative alla calibrazione non si applicano né ai prodotti in miniatura ⁽¹⁾ né alle zucchine presentate con il fiore.

⁽¹⁾ Per prodotto in miniatura s'intende una varietà o un cultivar di zucchine ottenuta con metodi di selezione delle piante e/o tecniche di coltivazione speciali. Tutti gli altri requisiti della norma devono essere soddisfatti.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria Extra*

Il 5 % in numero o in peso di zucchine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di zucchine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso delle zucchine non rispondenti né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di zucchine non conformi ai requisiti di calibro ma a quelli di calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato.

Tuttavia, questa tolleranza può riguardare solo i prodotti le cui dimensioni o il peso differiscano del 10 % al massimo dai limiti fissati.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto zucchine della stessa origine, varietà e/o tipo commerciale, della stessa qualità e dello stesso calibro (in caso di calibrazione); i frutti devono inoltre aver raggiunto apprezzabilmente lo stesso grado di sviluppo e devono presentare apprezzabilmente la stessa colorazione.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni del presente punto, i prodotti oggetto del presente regolamento possono essere presentati in miscuglio, in imballaggi di vendita di peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con ortofruttili freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione (1).

Le zucchine in miniatura e le zucchine presentate con il fiore devono essere di dimensioni ragionevolmente uniformi. Le zucchine in miniatura possono essere mescolate con altri prodotti in miniatura, diversi per tipo e origine.

B. Condizionamento

Le zucchine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

(1) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (simbolo di identificazione), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (simbolo di identificazione).

B. Natura del prodotto

Se il contenuto non è visibile dall'esterno:

- «Zucchine»,
- «Zucchine con fiore» o denominazione equivalente, secondo il caso.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- calibro (in caso di calibrazione) espresso
 - dalle dimensioni minima e massima, allorquando trattasi di calibrazione per lunghezza,
 - dal peso minimo e massimo, allorquando trattasi di calibrazione per peso,
- eventualmente, «mini-zucchine», «baby-zucchine» o qualsiasi altra denominazione adeguata per un prodotto in miniatura. Quando diversi tipi di prodotti in miniatura siano mescolati nello stesso imballaggio, l'indicazione di tutti i prodotti presente è obbligatoria, come anche l'indicazione delle origini rispettive.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1758/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2003**

**che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel
quadro del sottocontingente tariffario II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1111/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 38 000 tonnellate l'entità del sottocontingente II per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

- (3) I quantitativi chiesti in data 29 settembre 2003, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 29 settembre 2003 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 50,0115 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 21.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 2003

che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Libro verde sullo scambio dei diritti di emissione di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea ha lanciato un dibattito in Europa sull'opportunità e sulle modalità di funzionamento di un meccanismo che consenta lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea. Il Programma europeo per il cambiamento climatico ha prospettato una serie di politiche e di misure comunitarie, da definire attraverso un processo di consultazione dei soggetti interessati, compreso un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (il sistema comunitario) basata sul citato Libro verde. Nelle sue conclusioni dell'8 marzo 2001, il Consiglio ha riconosciuto la particolare importanza del Programma europeo per il cambiamento climatico e dei lavori basati sul Libro verde ed ha sottolineato l'urgenza di avviare iniziative concrete a livello comunitario.
- (2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, l'istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni di gas a effetto serra. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell'8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70% circa rispetto al livello del 1990.

(3) L'obiettivo finale della convenzione quadro delle Nazioni sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ⁽⁶⁾ è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema climatico.

(4) Una volta entrato in vigore, il protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni ⁽⁷⁾, impegnerà la Comunità e i suoi Stati membri a ridurre, nel periodo 2008-2012, le loro emissioni antropiche aggregate dei gas a effetto serra elencate nell'allegato A del protocollo nella misura dell'8% rispetto al livello del 1990.

(5) La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell'occupazione.

(6) La decisione 93/389/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas a effetto serra nella Comunità ⁽⁸⁾, ha istituito un meccanismo per controllare le emissioni di gas a effetto serra e valutare i progressi realizzati ai fini del rispetto degli impegni assunti in ordine a tali emissioni. Detto meccanismo aiuterà gli Stati membri a determinare la quantità totale di quote di emissioni da assegnare.

(7) Sono necessarie disposizioni comunitarie sull'assegnazione di quote di emissioni da parte degli Stati membri onde contribuire a preservare l'integrità del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.

⁽¹⁾ GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35).

- (8) Gli Stati membri dovrebbero tener conto, al momento dell'assegnazione delle quote, del potenziale di riduzione delle emissioni delle attività del processo industriale.
- (9) Gli Stati membri possono disporre di rilasciare quote di emissione valide soltanto per un periodo quinquennale che inizia nel 2008 a persone in relazione a quote sopresse corrispondenti a riduzioni di emissioni effettuate da dette persone sul loro territorio nazionale durante il periodo triennale che inizia nel 2005.
- (10) A decorrere da tale periodo quinquennale, i trasferimenti di quote di emissione ad un altro Stato membro comporteranno corrispondenti adeguamenti delle quantità assegnate a titolo del protocollo di Kyoto.
- (11) È opportuno che gli Stati membri assicurino che i gestori che esercitano determinate attività siano in possesso di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e controllino e notificano le proprie emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni per le violazioni della presente direttiva ed assicurarsi che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (13) Per assicurare la trasparenza, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale⁽¹⁾.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero presentare una relazione sull'attuazione della presente direttiva da redigere secondo la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente⁽²⁾.
- (15) L'inclusione di impianti supplementari nel sistema comunitario dovrebbe essere conforme alle disposizioni della presente direttiva e la copertura dello schema comunitario può pertanto essere estesa alle emissioni di gas a effetto serra diversi dal biossido di carbonio, fra cui quelli provenienti dall'alluminio e dalle attività chimiche.
- (16) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o stabilire sistemi nazionali di scambio che disciplinino le emissioni di gas ad effetto serra provenienti da attività diverse da quelle elencate nell'allegato I o inserite nel sistema comunitario, o da impianti temporaneamente esclusi dal sistema comunitario.
- (17) Gli Stati membri possono partecipare a scambi internazionali di quote di emissione quali parti del protocollo di Kyoto con qualsiasi altra parte inclusa nell'allegato B dello stesso.
- (18) Il collegamento del sistema comunitario con sistemi di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra nei paesi terzi aumenterà l'efficienza in termini di costi del completamento dell'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni, quale è fissato dalla decisione 2002/358/CE sull'adempimento congiunto degli impegni.
- (19) I meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, sono importanti al fine di conseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra e dell'efficienza in termini di costi dello schema comunitario. Ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech, l'utilizzo dei meccanismi dovrebbe essere complementare alle azioni interne che costituiranno pertanto una significativa dimostrazione dello sforzo effettuato.
- (20) La presente direttiva incoraggerà l'utilizzo di tecnologie energetiche più efficaci, compresa la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica, in quanto produce meno emissioni per unità di emissione, laddove la futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato dell'energia, riguarderà specificamente la tecnologia della cogenerazione di energia termica ed elettrica.
- (21) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽³⁾ istituisce una disciplina generale per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento mediante la quale possono essere rilasciate autorizzazioni per l'emissione di gas a effetto serra. È opportuno modificare la direttiva 96/61/CE in modo da assicurare che non vengano fissati valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra provenienti dagli impianti contemplati dalla presente direttiva, e che gli Stati membri possano scegliere di non imporre requisiti relativi all'efficienza energetica in relazione a unità di combustione o ad altre unità che emettono anidride carbonica sul sito, salvi altri requisiti di cui alla direttiva 96/61/CE.
- (22) La presente direttiva è compatibile con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e con il protocollo di Kyoto. Essa dovrebbe essere riesaminata alla luce degli sviluppi che si registreranno in tale contesto e per tener conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione, come pure dei progressi realizzati nel controllo delle emissioni di gas a effetto serra.

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- (23) Lo scambio di quote di emissioni dovrebbe far parte di un pacchetto organico e coerente di politiche e di misure realizzate a livello di Stati membri e della Comunità. Salva l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, per le attività contemplate dal programma comunitario gli Stati membri dovrebbero considerare le implicazioni di politiche regolamentari, fiscali e di altre politiche che perseguano gli stessi risultati. In sede di revisione della presente direttiva si dovrebbe tener conto della misura in cui questi obiettivi sono stati realizzati.
- (24) Lo strumento della tassazione può essere una politica nazionale per limitare le emissioni da impianti temporaneamente esclusi.
- (25) Le politiche e le misure dovrebbero essere attuate a livello di Comunità e di Stati membri in tutti i settori dell'economia dell'Unione europea e non soltanto nei settori dell'industria e dell'energia, così da generare sostanziali riduzioni delle emissioni. La Commissione dovrebbe considerare in particolare politiche e misure a livello comunitario in modo che il settore dei trasporti offra un contributo sostanziale alla Comunità e agli Stati membri nel rispondere agli impegni sui cambiamenti climatici contratti nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (26) Malgrado la variegata potenzialità dei meccanismi basati sul mercato, la strategia dell'Unione europea in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici dovrebbe essere costruita su un equilibrio fra il sistema comunitario e altri tipi di azione comunitaria, interna ed internazionale.
- (27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (29) Poiché i criteri 1, 5 e 7 dell'allegato III non possono essere modificati attraverso la procedura della comitologia, le modifiche concernenti i periodi successivi al 2012 dovrebbero essere apportate unicamente attraverso la procedura di codecisione.
- (30) Poiché l'obiettivo dell'intervento prospettato, vale a dire l'istituzione di un sistema comunitario, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono isolatamente e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento in oggetto, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà

sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato «il sistema comunitario»), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato I e ai gas a effetto serra elencati nell'allegato II.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto della direttiva 96/61/CE.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- a) «quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
- b) «emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
- c) «gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
- d) «autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 6;
- e) «impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
- f) «gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
- g) «persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;

⁽¹⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- h) «nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;
- i) «pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
- j) «tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO₂) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.

Articolo 4

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate all'allegato I che comportano emissioni specificate in relazione a tale attività, a meno che il relativo gestore non sia munito di un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l'impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

La domanda rivolta all'autorità competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:

- l'impianto e le sue attività compresa la tecnologia utilizzata;
- le materie prime e secondarie il cui impiego è suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I;
- le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I, e
- le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'articolo 14.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.

Articolo 6

Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

1. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore è in grado di controllare e comunicare le emissioni.

Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra può valere per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore.

2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del gestore;
- descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto;
- disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso;
- disposizioni in tema di comunicazioni, e
- obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.

Articolo 7

Modifica degli impianti

Il gestore informa l'autorità competente in merito a eventuali modifiche che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'impianto, ovvero a suoi ampliamenti, che possano richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento. Qualora muti l'identità del gestore dell'impianto, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione per inserirvi il nome e l'indirizzo del nuovo gestore.

Articolo 8

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all'allegato I della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE.

Articolo 9

Piano nazionale di assegnazione

1. Per ciascun periodo di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell'allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l'attuazione dei criteri elencati nell'allegato III.

Per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1.

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l'articolo 10 o con i criteri elencati nell'allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto.

Articolo 10

Metodo di assegnazione

Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 gli Stati membri assegnano almeno il 95 % delle quote di emissioni a titolo gratuito. Per il quinquennio che inizia il 1° gennaio 2008, gli Stati membri assegnano almeno il 90 % delle quote di emissioni a titolo gratuito.

Articolo 11

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

1. Per il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005 ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo nonché in merito all'assegnazione di aliquote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno tre mesi prima dell'inizio del suddetto triennio, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9 e nel rispetto dell'articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico.

3. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 sono conformi alle disposizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. Nel decidere in merito all'assegnazione delle quote di emissioni, gli Stati membri tengono conto della necessità di permettere ai nuovi entranti di accedere a tali quote.

4. Per ogni anno del periodo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 l'autorità competente rilascia una parte delle quote totali di emissioni entro il 28 febbraio di tale anno.

Articolo 12

Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni possano essere trasferite:

- a) tra persone all'interno della Comunità;
- b) tra persone all'interno della Comunità e persone nei paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dalla presente direttiva o adottate in forza della medesima.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le quote di emissioni rilasciate dall'autorità competente di un altro Stato membro vengano riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi che incombono ad un gestore a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisca un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell'anno civile precedente, come verificato a norma dell'articolo 15, e che tali quote vengano successivamente cancellate.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.

Articolo 13

Validità delle quote

1. Le quote sono valide per le emissioni prodotte durante il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2 per il quale sono rilasciate.

2. Quattro mesi dopo l'inizio del primo quinquennio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono rilasciare quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

3. Quattro mesi dopo l'inizio di ciascun quinquennio successivo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'autorità competente cancella le quote che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3.

Gli Stati membri rilasciano quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma.

Articolo 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida.

3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.

Articolo 15

Verifica

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V, e provvedono affinché l'autorità competente ne sia informata.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore dell'impianto la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato V entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate durante l'anno precedente non possa trasferire ulteriormente altre quote di emissioni fino al momento in cui la sua comunicazione non sia riconosciuta come conforme.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali norme. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

2. Gli Stati membri assicurano la pubblicazione dei nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni sufficienti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni sufficiente a coprire le emissioni rilasciate

durante l'anno precedente sia obbligato a pagare un'ammenda per le emissioni in eccesso. Per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto il cui gestore non ha restituito le quote di emissione, l'ammenda per le emissioni in eccesso corrisponde a 100 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

4. Durante il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005, per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa da un impianto per il quale il gestore non ha restituito le quote di emissione, gli Stati membri applicano un'ammenda di livello inferiore per le emissioni in eccesso, pari a 40 EUR. Il pagamento dell'ammenda per le emissioni in eccesso non dispensa il gestore dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni corrispondente a tali emissioni in eccesso all'atto della restituzione delle quote relative alle emissioni dell'anno civile seguente.

Articolo 17

Accesso all'informazione

Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Articolo 18

Autorità competente

Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni amministrative, compresa la designazione di una o più autorità competenti, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Qualora sia designata più di un'autorità competente, le attività che tali autorità svolgono ai sensi della presente direttiva devono essere coordinate.

Articolo 19

Registri

1. Gli Stati membri provvedono ad istituire e conservare un registro per assicurare l'accurata contabilizzazione precisa delle quote di emissioni rilasciate, possedute, cedute e cancellate. Gli Stati membri possono conservare i loro registri per mezzo di un sistema consolidato, unitamente ad uno o più Stati membri.

2. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il registro è accessibile al pubblico e contiene una contabilità separata per registrare le quote di emissioni possedute da ciascuna persona alla quale siano state rilasciate o dalla quale siano state trasferite quote di emissione.

3. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.

Articolo 20

Amministratore centrale

1. La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni.

2. L'amministratore centrale esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.

3. Se il controllo automatico accerta l'esistenza di irregolarità, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, i quali non registrano le transazioni in oggetto né alcuna transazione successiva riguardante le quote di emissioni interessate finché le irregolarità non vengono sanate.

Articolo 21

Relazioni degli Stati membri

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, della tenuta dei registri, dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione è elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della prima relazione.

2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica un rapporto sull'applicazione della presente direttiva nei tre mesi successivi al ricevimento delle relazioni degli Stati membri.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sulle questioni relative all'assegnazione delle quote di emissioni, alla tenuta dei registri, al monitoraggio, alle comunicazioni, alle verifiche e al rispetto della presente direttiva.

Articolo 22

Modifiche dell'allegato III

La Commissione può modificare l'allegato III, ad eccezione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 21 e dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 24

Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attività e dei gas

1. A decorrere dal 2008, gli Stati membri possono applicare lo scambio di quote di emissioni conformemente alle disposizioni della presente direttiva ad attività, ad impianti e a gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, purché l'inclusione di tali attività, impianti e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la potenziale distorsione della concorrenza, l'integrità ambientale del sistema e l'affidabilità del sistema di monitoraggio o di comunicazione previsto.

Dal 2005 gli Stati membri possono, alle stesse condizioni, applicare lo scambio delle quote di emissioni ad impianti che svolgono attività elencate nell'allegato I al di sotto dei limiti di capacità di cui a tale allegato.

2. Le assegnazioni fatte ad impianti che svolgono tali attività sono precisate nel piano nazionale di assegnazione di cui all'articolo 9.

3. La Commissione può adottare di sua iniziativa o adotta su richiesta di uno Stato membro orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

4. Qualora vengano prese siffatte misure, le revisioni effettuate ai sensi dell'articolo 30 prendono in considerazione anche l'opportunità di modificare l'allegato I per includervi emissioni provenienti da tali attività in modo armonizzato in tutta la Comunità.

Articolo 25

Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.

Articolo 26

Modifica della direttiva 96/61/CE

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE sono aggiunti i seguenti commi:

«Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (*) in relazione a un'attività esercitata in tale impianto, l'autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nel modo opportuno.

I tre commi precedenti non si applicano agli impianti che sono temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

(*) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»

Articolo 27

Esclusione temporanea di taluni impianti

1. Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione l'esclusione temporanea di impianti, al più tardi fino al 31 dicembre 2007, dal sistema comunitario. La richiesta indica ciascun impianto interessato ed è pubblicata.

2. Qualora, dopo aver preso in considerazione eventuali osservazioni presentate dal pubblico riguardo a tale richiesta, la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, che gli impianti:

- a) in virtù di politiche nazionali, limiteranno le loro emissioni nella misura prevista nel caso in cui fossero soggetti alle disposizioni della presente direttiva;
- b) saranno soggetti a requisiti di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli previsti conformemente agli articoli 14 e 15, e
- c) saranno soggetti a sanzioni almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni nazionali,

essa provvede all'esclusione temporanea di tali impianti dal sistema comunitario.

Sono adottate disposizioni per assicurare che non vi siano distorsioni del mercato interno.

Articolo 28

Raggruppamento

1. Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2. I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario:

- a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'articolo 11;
- b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 12, paragrafo 3, e
- c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell'articolo 15, secondo comma.

4. L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione.

6. Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 16, per le emissioni provenienti dal proprio impianto.

Articolo 29

Forza maggiore

1. Nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione che a determinati impianti siano assegnate emissioni aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione determina la fondatezza della forza maggiore e, se questa viene dimostrata, autorizza lo Stato membro ad assegnare emissioni aggiuntive non trasferibili agli operatori di tali impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, fatte salve le disposizioni del trattato, definisce gli orientamenti volti a illustrare le circostanze in cui è dimostrata la forza maggiore.

Articolo 30

Riesame e sviluppi ulteriori

1. Sulla base dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, la Commissione può presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una proposta intesa a modificare l'allegato I per includervi altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencati nell'allegato II.

2. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e dei progressi realizzati nel monitoraggio delle emissioni dei gas a effetto serra, e tenuto conto degli sviluppi registrati a livello internazionale, la Commissione redige un rapporto sull'applicazione della presente direttiva riguardante quanto segue:

- a) il modo e l'opportunità di modificare l'allegato I allo scopo di includervi altri importanti settori, fra cui quello chimico, dell'alluminio e dei trasporti, e altre attività ed emissioni di altri gas a effetto serra elencate nell'allegato II onde migliorare ulteriormente l'efficienza economica del sistema;
- b) la relazione tra lo scambio di quote di emissioni a livello comunitario e lo scambio di quote di emissioni a livello internazionale che inizierà nel 2008;
- c) un'ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione delle quote di emissioni (compresa una procedura di asta per il periodo successivo al 2012) e i criteri per i piani nazionali di assegnazione di cui all'allegato III;
- d) l'impiego dei crediti risultanti dai meccanismi di progetto;
- e) la relazione tra lo scambio delle quote di emissioni ed altre politiche e interventi attuati a livello di Stati membri e a livello comunitario, compresi gli strumenti fiscali che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) l'opportunità di istituire un registro comunitario unico;
- g) l'entità delle ammende per le emissioni in eccesso, tenuto conto, tra l'altro, dell'inflazione;
- h) il funzionamento del mercato delle quote di emissioni, ivi comprese, in particolare, eventuali perturbazioni del mercato;
- i) le modalità per adeguare il sistema comunitario ad un'Unione europea allargata;
- j) il raggruppamento;
- k) la possibilità pratica di elaborare parametri diffusi in tutta la Comunità da utilizzare come base per l'assegnazione delle quote, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e dell'analisi costi/benefici.

La Commissione presenta il suddetto rapporto al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 30 giugno 2006, corredandolo, se del caso, di proposte.

3. Il collegamento di meccanismi di progetto, compresi l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito, con il sistema comunitario è opportuno ed importante per conseguire sia l'obiettivo della riduzione delle emissioni globali di gas a effetto serra sia l'obiettivo dell'efficienza in termini di costi del sistema comunitario. Pertanto i crediti di emissione risultanti da detti meccanismi saranno riconosciuti ai fini del loro impiego in tale sistema secondo le modalità adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, le quali dovrebbero applicarsi parallelamente al sistema comunitario nel 2005. L'utilizzo dei meccanismi è complementare all'azione interna, ai sensi delle pertinenti disposizioni del protocollo di Kyoto e degli accordi di Marrakech.

Articolo 31

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione notifica queste disposizioni legislative regolamentari e amministrative agli altri Stati membri.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 32

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 33

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, AGLI ARTICOLI 3, 4, 14, PARAGRAFO 1, E AGLI ARTICOLI 28 E 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività.

Attività	Gas serra
<i>Attività energetiche</i>	
Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)	Biossido di carbonio
Raffinerie di petrolio	Biossido di carbonio
Cokerie	Biossido di carbonio
<i>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</i>	
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati	Biossido di carbonio
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Biossido di carbonio
<i>Industria dei prodotti minerali</i>	
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³	Biossido di carbonio
<i>Altre attività</i>	
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:	Biossido di carbonio
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose	
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Biossido di carbonio

ALLEGATO II

GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 30

Biossido di carbonio (CO₂)
Metano (CH₄)
Protossido di azoto (N₂O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esaffluoro di zolfo (SF₆)

ALLEGATO III

CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 22 E 30

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.
2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.
3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.
4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione.

ALLEGATO IV

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1**Controllo delle emissioni di biossido di carbonio**

Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni.

Calcolo delle emissioni

Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:

$$\text{Dati relativi all'attività} \times \text{Fattore di emissione} \times \text{Fattore di ossidazione}$$

I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.

Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffinazione. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.

Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.

Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi.

Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

Misurazioni

Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.

Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra

Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Comunicazione delle emissioni

Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto.

A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:

- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo.

B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:

- dati relativi all'attività,
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.

C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:

- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.

D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.

Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese.

ALLEGATO V

CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Principi generali

1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 - a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi;
 - b) scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 - c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e
 - d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
 - a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 - b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
 - c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Metodologia**Analisi strategica**

6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte.

Analisi dei processi

7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.

Analisi dei rischi

8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.

Rapporto

11. Il responsabile della verifica predisponde un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.

Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica

12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere:
- a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;
 - b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica;
 - c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVA 2003/90/CE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2003

che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 2002/8/CE ⁽³⁾, ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 ⁽⁵⁾, per quanto attiene a talune specie.

(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

(4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei «Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità», formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

3. Per quanto riguarda il valore culturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 dell'8.5.1972, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2002, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28.

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

- a) della direttiva 72/180/CEE oppure
- b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie,

le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

- a) nella direttiva 72/180/CEE oppure
- b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UCVV

Girasole, protocollo TP-8 del 31.10.2002	Frumento duro, protocollo TP-120 del 27.3.2002
Orzo, protocollo TP-19 del 27.3.2002	Granturco, protocollo TP-02 del 15.11.2001
Segale, protocollo TP-58 del 31.10.2002	Patata, protocollo TP-23 del 27.3.2002
Frumento, protocollo TP-03/2 del 27.3.2002	

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.eu.int).

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SPECIE CHE SONO CONFORMI ALLE LINEE DIRETTRICI DELL'UPOV

Barbabetola da foraggio, linea direttrice TG/150/3 del 4.11.1994	Lupino giallo, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979
Agrostide canina, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Erba medica, linea direttrice TG/6/4 del 21.10.1988
Agrostide gigantea, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Pisello da foraggio, linea direttrice TG/7/9 del 4.11.1994 (rettifica 18.10.1996)
Agrostide stolonifera, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Trifoglio violetto, linea direttrice TG/5/7 del 4.4.2001
Agrostide tenue, linea direttrice TG/30/6 del 12.10.1990	Trifoglio bianco, linea direttrice TG/38/7 del 9.4.2003
Bromo, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001	Favino, linea direttrice TG/8/6 del 17.4.2002
Bromo dell'Alasca, linea direttrice TG/180/3 del 4.4.2001	Veccia comune, linea direttrice TG/32/6 del 21.10.1988
Dactilis o pannocchina, linea direttrice TG/31/8 del 17.4.2002	Navone, linea direttrice TG/89/6 del 4.4.2001
Festuca arundinacea, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002	Rafano oleifero, linea direttrice TG/178/3 del 4.4.2001
Festuca ovina, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980	Arachide, linea direttrice TG/93/3 del 13.11.1985
Festuca dei prati, linea direttrice TG/39/8 del 17.4.2002	Ravizzone, linea direttrice TG/185/3 del 17.4.2002
Festuca rossa, linea direttrice TG/67/4 del 12.11.1980	Colza, linea direttrice TG/36/6 del 18.10.1996 (+ rettifica 17.4.2002)
Loglio d'Italia, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Cartamo, linea direttrice TG/134/3 del 12.10.1990
Loglio inglese, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Cotone, linea direttrice TG/88/6 del 4.4.2001
Loglio ibrido, linea direttrice TG/4/7 del 12.10.1990	Lino, linea direttrice TG/57/6 del 20.10.1995
Fleolo, linea direttrice TG/34/6 del 7.11.1984	Papavero, linea direttrice TG/166/3 del 24.3.1999
Fienarola/Gramigna dei prati del Kentucky, linea direttrice TG/33/6 del 12.10.1990	Senape bianca, linea direttrice TG/179/3 del 4.4.2001
Lupino bianco, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979	Soia, linea direttrice TG/80/6 dell'1.4.1998
Lupino azzurro, linea direttrice TG/66/3 del 14.11.1979	Avena, linea direttrice TG/20/10 dell'1.10.1994
	Riso, linea direttrice TG/16/4 del 13.11.1985
	Sorgo, linea direttrice TG/122/3 del 6.10.1989
	Triticale, linea direttrice TG/121/3 del 6.10.1989

Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).

ALLEGATO III

CARATTERI CONCERNENTI L'ESAME DEL VALORE CULTURALE E DI UTILIZZAZIONE

1. Rese.
 2. Resistenza ad organismi nocivi.
 3. Comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico.
 4. Caratteri di qualità.
- I metodi utilizzati sono indicati al momento della comunicazione dei risultati.

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501733/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono, Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 397,47
		- semestrale	€ 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 284,65
		- semestrale	€ 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 67,12
		- semestrale	€ 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 166,66
		- semestrale	€ 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 64,03
		- semestrale	€ 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 166,38
		- semestrale	€ 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 776,66
		- semestrale	€ 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 650,83
		- semestrale	€ 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 3 1 2 0 4 *

€ 8,80